

BOZZE DI STAMPA

18 settembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (1925)

TOMO II

dall'articolo 50 all'articolo 74

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 50

50.1

FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al co-

finanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

1-ter. Ai fini di cui al comma *1-bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui ai commi da *1-bis* a *1-duodecies*. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

1-quinquies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

1-sexies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

1-septies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica od iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

1-octies. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-novies. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma

sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-decies. Le disposizioni di cui ai commi *3-octies* e *3-novies* si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

1-undecies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

1-duodecies. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

1-terdecies. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni

convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati".

1-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica od di pubblica utilità; ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

1-quinquiesdecies. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati".

1-sexiesdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

Nell'area oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

1-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-sexiesdecies*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 114, comma 4».

50.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita».

50.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni- certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori».

50.0.2

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

1. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, il presente decreto definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzarsi negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

Art. 50-ter.

(Piano nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;

e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;

f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane;

3. Il Piano nazionale di cui al comma 1, è inserito annualmente, con apposito allegato, nel Documento di economia e finanza e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano nazionale di rigenerazione urbana;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 50-quater.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito «Fondo», con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per In demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 5-*septies*, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3, delle risorse stanziato dalle singole Regioni e dell'esito dei bandi regionali di cui all'articolo 5-*septies*.

Art. 50-*quinquies*.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 50-*septies*, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 50-*ter*, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui all'articolo 50-*bis*.

Art. 50-*sexies*.

(Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui all'articolo 50-*bis*, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di cui all'articolo 50-*ter*, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale,

non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

e) la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana comportante demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione edilizia, di seguito rottamazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i Comuni, con apposita deliberazione, di consentire, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, di insediare negli immobili, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, per un periodo non superiore a tre anni, ove del caso in deroga agli articoli 27 e 79, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, usi temporanei anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi pubblico/privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana.

l) la destinazione ad edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana;

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, ciascuna Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individua le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3. Le Regioni, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 5-*septies* possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 50-*septies*.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicano il Bando per la rigenerazione urbana, di seguito Bando, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana.

2. Il bando di cui al comma 1 definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando di cui al comma 1 per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Art. 50-*octies*.

(Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui all'articolo 50-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i

modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme organico degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione di base:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati; Le proposte di Piano prevedono, altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

b) la previsione di realizzazione o individuazione di alloggi di edilizia temporanea, nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti da demolizione o costruzione; Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

5. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano di rigenerazione urbana richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

6. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana ai sensi del comma 5, costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale di cui all'articolo 95-*septies* e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione di risorse del Fondo di cui all'articolo 95-*quater*.

Art. 50-novies.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. I Piani di cui all'articolo 50-*septies* e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

2. I Piani di cui all'articolo 50-*septies* che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal Comune, e ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 50-*octies*, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività Produttive e commerciali nel centro storico;

3. L'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione" sono aggiunte le parole: "e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2001, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come ZTO di tipo A (centro storico), delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

6. L'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214«, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di 12 mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 6, sino a tre volte. Tale aumento viene sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno 3 anni."

Art. 50-decies.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui all'articolo 5, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 50-*novies*, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del piano o dei piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 50-*undecies*.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 50-*quater*, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani di cui all'articolo 50-*octies* costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di Fondi comuni di investimento. A tal fine, i Comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani selezionati con bando regionale. Il prestito dovrà essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani selezionati dai bandi regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 50-duodecies.

(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)

1. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile.".

3. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.".

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica odì pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile."

5. Nell'aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

Art. 50-terdecies.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui all'articolo 95-bis, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1, sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando di cui all'articolo 95-septies.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.

4. I Comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti nonché avvalersi di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono altresì utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dall'articolo 5, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partnership Pubblico-privata, che devono essere redatti nelle forme adatte a ottenere il co-finanziamento comunitario. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi Concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. La partnership pubblico privata per le finalità del presente comma, può essere costituita per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui agli articoli da 50-bis a 50-terdecies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 all'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

50.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)

1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni deliberano una riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura non inferiore al settanta per cento.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro l'anno. Entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finan-

ze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

50.0.4

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. 11 mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

50.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI,
GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: "rispettivamente di un anno e di tre anni" con le seguenti: "di tre anni"».

50.0.6

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 2-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito con il seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».

50.0.7

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Trascrizione del contratto preliminare di acquisto di immobili)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: "autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5, comma 1-bis"».

50.0.8

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"» .

50.0.9

TRENTACOSTE, PUGLIA, ANASTASI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per gli impianti elettrici e telefonici)

1. Al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa, finalizzato a favorire interventi volti alla riorganizzazione degli impianti elettrici e telefonici disposti sulle facciate degli edifici

pubblici ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, prevedendo che almeno il 50 per cento delle risorse sia destinata in favore dei progetti presentati dai Comuni in forma singola o associata con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Art. 51

51.1

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: "dal codice unico di progetto (CUP)" aggiungere le seguenti: "nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.";*

c) *al comma 2 dopo le parole: "del presente decreto," aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 24, comma 5 bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,";*

d) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

"2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80% sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20% entro il 30 aprile"».

51.2

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma i, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «31 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare ai comuni capoluogo di provincia, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Ai comuni capoluogo di provincia, si applicano le stesse disposizioni previste per i centri metropolitani di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».

51.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

51.4

FERRARI, COLLINA

Al comma 2, dopo le parole: «di inquinamento dell'aria» inserire le seguenti: «, e della necessità di attuare interventi per il miglioramento della qualità dell'aria in tutte le zone del territorio nazionale che fanno registrare superamenti dei già citati valori limite,».

51.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.6

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.8

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

3-*ter*. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 4, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-*quater*. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 4, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».

51.9

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire interventi volti all'abbattimento dell'inquinamento ambientale, per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziari nel biennio 2016-2020

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.10

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

3-ter. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

51.11

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire le operazioni di bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali con bilancio in disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare i finanziamenti disponibili per le operazioni di bonifica con vincolo di destinazione esclusivamente a tale finalità di risanamento ambientale.».

51.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di agevolare da parte di soggetti pubblici e privati il ricorso ad appalti di manutenzione del territorio e del verde, anche per realizzare interventi di contrasto alle emissioni inquinanti, all'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto alla data del 25 agosto 2016 attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."».

51.13

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque del lago del Garda e risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di preservare con un'azione strutturale il territorio, di favorire le attività turistico balneari duramente colpite dagli effetti derivanti dal fenomeno dell'erosione marina e dall'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, da destinare alle Regioni per i Comuni costieri delle aree di cui sopra per la progettazione di opere di difesa della costa al fine di limitare l'aggravarsi delle condizioni di stabilità fisica delle stesse e di preservare quella parte del comparto economico strettamente connessa ai territori rivieraschi duramente colpiti dagli eventi indicati.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma I ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo di intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato da parte delle Regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

51.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per i Comuni virtuosi impegnati nel limitare il consumo del suolo)

1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Fondo denominato "Fondo per i comuni virtuosi impegnati nel limitare il consumo del suolo", per le amministrazioni locali che nei propri territori stabiliscono e rispettano gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, con una dotazione pari a 200 milioni di euro a partire dal 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

51.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.,

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

51.0.4

GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

«3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n.748 [R3] e per le caratteristiche

delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

4. Il decreto di cui al comma 3-*octies* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.».

51.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"».

51.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure per teleriscaldamento e teleraffreddamento a biomassa legnosa)

1. Alla Tabella A Parte 11-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:

"1-*quinquies*) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento a biomassa legnosa;".

2. Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: "alle forniture di energia da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di fornitura di energia da altre fonti"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

51.0.8

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dall'anno 2020, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite massimo dell'80 per cento, ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per il restante 20 per cento sono assegnati all'associazione di cui all'articolo 1 comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per la realizzazione d'iniziative di sensibilizzazione, informazione e rilevazione in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche».

51.0.9

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli enti territoriali al fine di garantire l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio

1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

51.0.10

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: "si applica anche" con le seguenti: "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b-bis)* superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.11

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei droni in agricoltura"».

51.0.12

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili in relazione a quanto indicato all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità

generali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 1, prevede in collaborazione con il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo - EU-MED", avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, e avviando *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali ed attraverso i membri del suo *network* presenti in trentanove Paesi, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio". La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell'Osservatorio potrà essere collocata in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia e di Napoli.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISP MED ONLUS e il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo - EU-MED" presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

3. Le attività dell'Osservatorio:

a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;

b) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea anche per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

d) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

e) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;

f) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero.

g) attività di informazione e educazione in partnership con il Centro di cui al comma 3 dell'articolo 95 del presente decreto-legge per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto g)

è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della EISPMED.

5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività».

Art. 52

52.1

FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 57, comma 2-*quater*, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal precedente comma 1 e dall'articolo 57 comma 2-*quater*, lettera a) del decreto legge 124/2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.3

DURNWALDER, STEGER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal precedente comma 1 e dall'articolo 57 comma 2-*quater*, lettera a) del decreto legge 124/2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.0.1

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque

per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere».

52.0.2

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

Conseguentemente all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

52.0.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure in materia di tributi locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

52.0.4

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.5

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento e gli oneri della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.6

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governante del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero

dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.10

VALENTE, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 ottobre 2000, n. 323, la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale fi-

nalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419, della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVO 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.11

DE POLI, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge

n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.12

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021,

2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.14

LEONE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione del cassetto tributi comunali)

1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali degli Enti Locali è istituito il cassetto dei tributi comunali nell'ambito del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali. Dette informazioni sono fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

3. All'interno del cassetto di cui al comma 1, sono fruibili tutte le informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministero delle finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo, stante la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori e ferma restando la possibilità per i contribuenti di accedere al cassetto dei tributi comunali mediante l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale ovvero della Carta d'identità elettronica».

52.0.15

LUPO, LANNUTTI, MAIORINO, PAVANELLI, BOTTO, GALLICCHIO, PUGLIA,
PERILLI, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Poteri speciali Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo i, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti ad essa spettanti secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta."

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale."».

52.0.16

VACCARO, MANTOVANI, PUGLIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on-line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni."».

52.0.17

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale.

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.»

52.0.18

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Graduatorie pubblici concorsi)

1. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dai Comuni negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31 novembre 2021.»

52.0.19

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione dell'accertamento dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale."».

Art. 53

53.1

SICLARI

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: « pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 150 milioni di euro per l'anno 2020».

53.2

MANGIALAVORI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione».

53.3

Assuntela MESSINA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero che abbiano deliberato, in data successiva al 31 luglio 2019 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia o che lo abbiano riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.»

53.4

AUDDINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo di cui al periodo precedente, limitatamente alle risorse ivi previste, è destinato anche ai comuni capoluoghi di provincia per i quali sia stata trasmessa alla Corte dei Conti la redazione finale sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'articolo 243-quater, comma i del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

53.5

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziato, è altresì ripartito tra i comuni capoluogo di provincia che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno trasmesso alla Corte dei Conti il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del Testo Unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

53.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-ter, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-ter. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti.».

53.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-ter, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-ter. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popo-

lazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti.».

53.8

RUSSO, PUGLIA, ROMANO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale prevista dall'articolo 243, comma 2, lettera *a*) del medesimo decreto, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».

53.0.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-*ter*. Le risorse di cui al comma precedente sono allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, e possono essere in tutto o in parte utilizzate in deroga ai vincoli derivanti dalle

prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati, di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti locali beneficiari possono utilizzare le predette risorse per sopprimere ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-*bis* del presente articolo, che tengano conto della composizione demografica dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 144, comma 4, del presente decreto-legge."».

53.0.2

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-*bis*. Gli enti, sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».

53.0.3

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

53.0.4

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni per il contrasto delle carenze in organico degli enti in dissesto o predissesto)

1. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicurare il regolare funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. L'assegnazione in via temporanea di cui al periodo

precedente avviene con il medesimo inquadramento economico e giuridico previsto dall'amministrazione di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

53.0.5

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico per il regolare funzionamento degli enti in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto e assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito ai medesimi enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente, nel limite di i milione di euro, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2021. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è ripartito fra i medesimi enti sulla base de criteri stabiliti da un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad i milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto».

53.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al comma 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "di cui al comma 754" sono soppresse».

Art. 54

54.1

MOLLAME, PUGLIA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni previste alla lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazione accertate relativo all'esercizio di bilancio 2016».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la disapplicazione delle sanzioni ai medesimi».

54.2

FERRARI, NANNICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020"».

54.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 107, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020."».

54.4

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.»

54.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020».

Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

54.0.2

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

54.0.3

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

54.0.4

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Per gli anni 2020 e 2021, non trova applicazione il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.0.5

LUCIDI, BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso

l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020».

54.0.6

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Per la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali pre covid e per la manutenzione dei beni di proprietà pubblica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera delle quote dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono: *a)* utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico; *b)* utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili; *c)* disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza; *d)* applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati; *e)* fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge

27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 novembre 2020».

54.0.7

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Deroghe all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza».

54.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza».

54.0.9

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali».

54.0.10

BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, LUCIDI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI,
ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Limitatamente all'anno 2020, in considerazione dei pregiudizi riflessi sui bilanci comunali e derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale.

2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per l'esercizio 2020, in base alle norme vigenti in regime di emergenza"».

54.0.11

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Limitatamente all'anno 2020, in considerazione dei pregiudizi riflessi sui bilanci comunali e derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per l'esercizio 2020, in base alle norme vigenti in regime di emergenza"».

54.0.12

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "in ogni caso non oltre la durata della consiliatura," sono soppresse.

2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "quindici annualità" sono sostituite dalle seguenti: "trenta annualità"».

54.0.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

1. Per le annualità di bilancio 2021 "2022" 2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 "2021" 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

54.0.14

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

Per le annualità di bilancio 2021 "2022" 2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 "2021" 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

54.0.15

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Non rientrano, altresì, nel predetto limite, le spese di personale necessarie per garantire i servizi scolastici, educativi, sociali e socio assistenziali, nonché le spese sostenute per il personale appartenente alle categorie protette. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020".

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

54.0.16

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali in predissesto).

1. All'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. La riproposizione di cui al comma 2-*bis* deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi"».

54.0.17

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicem-

bre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

54.0.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di

previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.19

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.20

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.21

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020».

54.0.150 (già 47.0.2)

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Deroghe al testo Unico delle società pubbliche)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020».

54.0.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(creazione "Parco Progetti")

1. Fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118/2011».

54.0.26

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Creazione "Parco Progetti")

Fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118 del 2011».

54.0.27

DAMIANI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "un risultato medio", sono inserite le seguenti: "in pareggio o"».

54.0.28

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997"».

Conseguentemente, all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

Art. 55

55.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

55.2

CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

55.0.1

ACCOTO, FENU, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il "Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria", di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, agli Enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, al 31 dicembre 2020, registrino un utilizzo di cassa non rimborsato, nell'ultimo triennio, superiore à 10% delle entrate correnti di ciascun anno.

2. Con decreto dà Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui à comma 1, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera somma.

3. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 sono destinate all'incremento della dotazione dà medesimo Fondo».

55.0.4

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

L'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) è abrogato».

55.0.5

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate "Poli Strategici Nazionali", possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società in *house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi ICT ed accelerare l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia, efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 20192020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le risorse umane il modello di *governance* e di funzionamento degli Organismi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

55.0.6

PAGANO, PAROLI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 56

56.0.1

SANTANGELO, MANTOVANI, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee).

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano presso un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione

elettorale, entro il trentesimo giorno dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano, lavorano o si trovano in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, se si tratta di lavoratore autonomo, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale procede alla verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

56.0.2

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi *1-bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo *34-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.».

56.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'art. 243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'I per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

2. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficiarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e *3-bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

56.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

56.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque

per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere».

56.0.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Norma interpretativa su ristoro IMU-
porti art. 1, comma 582, n. 205/17)*

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 205 del 2017».

Art. 57

57.1

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES,
RUOTOLO

All'articolo 57 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;

- al comma 1 sostituire le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;

- *al comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2020.» con le parole «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».*

Agli oneri di cui alle lettere a) e b) si provvede ai sensi dell'articolo 114.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «e del sisma del 2016,» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «A tal fine sono definiti criteri e modalità con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020.».

e) dopo il comma 3 sono inseriti seguenti:

«3-bis All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole »sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.«, sono aggiunte le seguenti: »Le unità con funzioni di livello dirigenziale non generale possono essere reclutate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga alle percentuali previste al primo periodo del medesimo comma.

3-ter. All'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il Commissario straordinario, fermo restando quanto previsto al comma 3, può reclutare ulteriori due unità di livello dirigenziale non generale secondo le modalità previste al medesimo comma 3."

3-quater. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"*1-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dai sisma del 2016 e 2017, il Commissario Straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, può destinare ulteriori risorse di personale destinate ad operare presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, utilizzando le risorse della contabilità speciale già stanziata e non utilizzate negli anni 2017, 2018 e 2019, fino ad un importo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per tali finalità il Commissario straordinario stipula apposite convenzioni con Invitalia e Fintecna.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto".

3-quinquies. Allo scopo di costituire un contingente di personale specializzato ed esperto nella gestione dei processi di ricostruzione da poter impiegare anche sull'intero territorio nazionale per assicurare, per limitati periodi di tempo, un qualificato sostegno all'avviamento delle strutture di supporto dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile, il personale assunto a tempo determinato di cui al comma 3, entro il limite massimo di 300 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-*undicies*, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

3-sexies. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono asse-

gnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-septies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

3-octies. Al comma *3-quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

f) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a)* attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c)* incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d)* sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

g) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al collima 3 le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziato dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

h) dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *e)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 cornuta 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18-ter. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, dopo le parole "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

57.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le parole: «31 dicembre 2024».

Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le parole: «31 dicembre 2024».

Al comma 2 sostituire le parole: «per l'anno 2020.» con le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».

57.3

COLTORTI, AGOSTINELLI, ACCOTO, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

57.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei Comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni».

57.5

COLTORTI, AGOSTINELLI, ACCOTO, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

57.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «A tal fine:

a) i rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per le esigenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli Enti locali e degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati in deroga ai limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

b) i contratti prorogati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) alle proroghe di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato».

2. *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le

unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, in deroga ai valori soglia definiti rispettivamente con i DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020, e sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli enti locali dei predetti crateri e gli enti parco nazionali interessati. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale. Per tale finalità gli stessi enti possono utilizzare aggiuntivamente le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e certificate dagli organi di controllo interni, a condizione che lo stesso valore di spesa venga ridotto definitivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei rispettivi bilanci, in misura corrispondente agli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato».

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili».

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in line, le seguenti lettere:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.

57.7

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente:* «A tal fine:

a) i rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., per le esigenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli Enti locali e degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati in deroga ai limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

b) i contratti prorogati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del-decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., possono derogare ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) alle proroghe di cui alle lettere *a*) e *b*) non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.»;

2) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili».

57.8

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

1. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi del contributo per l'anno 2021 per ciascuno dei Comuni di cui al medesimo articolo 14, comma 12-ter, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nel limite di 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 114, comma 4, del presente decreto.

57.9

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MIRABELLI, FERRARI, ALFIERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e gli enti locali dei predetti crateri. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di

cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili.»;

c) *al comma 15:*

- *al primo periodo, dopo le parole:* «dagli eventi sismici» *aggiungere le seguenti:* «del 2009, del 24 agosto 2016 e»;

- *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012» *aggiungere le seguenti:* «, nonché delle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo periodo.»;

- *aggiungere infine il seguente periodo:* «Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"»;

d) *al comma 16 sopprimere le parole:* «per l'anno 2021», *ovunque ricorrono;*

e) *dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

18-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

18-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

18-quinquies. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

18-*sexies*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

18-*septies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

18-*octies*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

18-*nonies*. Agli oneri derivanti dal comma 18-*sexies*, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal comma 18-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: « 235 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

57.10

PARAGONE

Al comma 3 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.11

DI GIROLAMO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorporamento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 30 settembre 2020, sono prorogate fino al 31 marzo 2021.

3-ter. All'articolo 22 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti";

b) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del citato articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.

9-ter. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 9-bis, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 9-bis, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo n del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

9-quater. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

9-quinquies. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Seconda - depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate, ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-sexies. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies*, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-septies. All'articolo n del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

'3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei Comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui al comma 5'.

9-octies. All'articolo *67-ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo *67-quater*, comma 2, lettera a)'''».

57.12

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni

della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, si applicano, in quanto compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui al precedente periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sezione speciale dell'Anagrafe degli esecutori, prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, è soppressa e gli operatori economici già iscritti confluiscono nella predetta Anagrafe, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati. Il comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 ottobre 2017 n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, è abrogato».

57.13

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

57.14

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 giugno 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)"».

57.15

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "fino a un valore massimo del" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno il"».

57.16

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate

in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.

Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.18

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES,

PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.19

ACCOTO, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle Regioni e agli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.20

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-ter. Al comma 3-*quinqües* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.21

ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, PAZZAGLINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-ter. Al comma 3-*quinqües* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.22

PAGANO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto

periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-ter. Al comma *3-quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.23

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma *1-bis* è sostituito con il seguente: "Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgono mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma *1-quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)* con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

57.24

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«*3-quinquies* All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltretché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltretché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

57.26

VERDUCCI, DE PETRIS, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltretutto nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020".

3-ter. All'articolo 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata".

3-ter. Agli oneri di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «227,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 27,4 milioni di euro».

57.26-bis

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto

periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-ter. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.26-ter

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.27

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-sexies. All'articolo 9-viciesexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.28

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*sexies*. All'art. 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.29

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'art. 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.30

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 9-*viciesexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le paro-

le "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.31

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta

i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

57.32

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«*5-bis.* Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,

come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

57.33

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione

della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.34

AGOSTINELLI, ACCOTO, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta

i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. «Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

57.35

PAGANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.36

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.37

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.37-bis

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.38

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.39

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.40

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO,
PUGLIA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026;

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026"».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.41

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.42

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «di 144 milioni di euro per l'anno 2020,»;

b) sopprimere il penultimo periodo;

c) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «Agli oneri derivanti dal presente comma», *inserire le seguenti:* «pari a 144 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e».

57.43

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 6, sostituire le parole: «non hanno fruito in tutto o in parte» *con le seguenti:* «non hanno ancora avviato la fruizione».

57.44

CALANDRINI

Al comma 6, sostituire le parole: «non hanno fruito in tutto o in parte» *con le seguenti:* «non hanno ancora avviato la fruizione».

57.45

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, a 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 745, le parole: «all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati i e 2»;

b) al comma 746, le parole: «31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016, nonché nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo precedente.».

57.46

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 15 dell'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dagli eventi sismici» sono aggiunte le parole: «del 2009, del 24 agosto 2016 e»;*

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole: «secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012» sono aggiunte le parole: «, nonché delle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo periodo.».*

c) *è inserito infine il periodo che segue:*

«Alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".».

57.47

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 16 le parole: «per l'anno 2021», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Agli oneri si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

57.48

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-*bis*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17-*ter*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021".

17-*quater*. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa.

17-*quinquies*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)", sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d)",

17-*sexies*. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole ""lettere a), b)"" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

17-*septies*. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Pro-

gramma di Sviluppo Rurale 2007/2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni."

17-*octies*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

57.49

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti parole:* «le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all'evento sismico"»;

e) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Le agevolazioni di cui al primo e al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non infe-

riore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi."».

57.50

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-*bis*. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

18-*ter*. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.13333/1 del 30/12/2008 e n.3724 del 26/03/2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23/03/2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.

18-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

57.51

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui all'Allegato I) del D.L. 32/2019, a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti, non diversi dai territori di cui all'Allegato I) del D.L. 32/2019, non pericolosi e non suscettibili

di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante Per la ricostruzione degli edifici può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque non superiore al 10%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

20. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del precedente comma, il Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato in uno dei Comuni di cui all'allegato più sopra indicato ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

21. Nei casi di cui al precedente comma, il contributo massimo cedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto, dell'edificio e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

22. L'acquisto di edificio equivalente può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato aumentato di non oltre il 25%.

23. Al contributo così come sopra determinato si aggiunge in ogni caso la totale copertura delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile».

57.52

DRAGO, ANASTASI

Inserire il seguente comma:

«19. Si dispone l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti».

57.53

COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. Nelle aree a rischio di frana elevato e molto elevato di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998 sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità anche da eventuali eventi sismici, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.»

57.54

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere il seguente comma:

«19. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016».

57.55

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BAGNAI, CORTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e, nel contempo, accelerare la conclusione della ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023, i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, procedono all'affidamento diretto di tutte le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro.».

57.56

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. Al fine di migliorare la stima della pericolosità sismica e della comprensione degli effetti di sito nell'area interessata dalla sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016-2017 presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

57.57

DRAGO, ANASTASI

Inserire il seguente comma:

«19 Si dispone l'apertura della Contabilità Speciale per ognuno dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dal sisma del 26 Dicembre 2018, al fine di semplificare le procedure di assegnazione e affidare la gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, esclusivamente ai comuni».

57.58

DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno

2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.»

57.59

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

20. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021.

21. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

22. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2021.

23. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto e che hanno comprovato mediante documentazione il perdurare dello stato di necessità, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese».

57.60

CARIO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e/o di nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia, come ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria istituita con avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «200 milioni».

57.61

SANTANGELO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Gli interventi di cui all'art 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n.

120, nei limiti delle risorse di cui all'art. comma 1010 della legge 296/207, possono essere effettuati sulla base della sola dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, corredata dal documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

18-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-bis della legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

18-quater. L'utilizzo delle somme di cui ai commi 18-bis e 18-ter è subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i Sindaci territorialmente competenti trasmettono semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi».

57.62

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

57.63

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo

67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

18-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

18-*quater*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

57.64

COMINCINI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la frase: "e ad attività produttiva" è soppressa;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato".

18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 144, comma 4».

57.65

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "e ad attività produttive" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati- 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato"».

57.66

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la frase: "e ad attività produttiva" è soppresa;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.".

18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

57.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FERRERO, BAGNAI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali aree.

2-ter. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore del comma 2-bis, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quater.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

57.68

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«19. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole: "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole: ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020"».

57.69

ROMAGNOLI, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole: "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020"».

57.70

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

57.71

DRAGO, ANASTASI

All'articolo 57 è inserito il seguente comma:

«Art. 57.

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

19. Nei comuni di cui all'allegato 1) decreto-legge 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 Giugno 2019, n. 55, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 Maggio 2018, n. 55, convertito in legge 24 Luglio 2018, n. 89.

20. Quanto riferito nel comma precedente si rimanda ai decreti attuativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma».

57.72

FENU, PUGLIA

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, terzo periodo, le parole: "Le disposizioni del primo e del secondo periodo

non si applicano agli edifici" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche agli edifici"».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

57.73

MALLEGNI

Dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente:

«18-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b) si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

b) alla rubrica, sono aggiunte infine le parole: "e cantieri privati della ricostruzione post sisma"».

57.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: "rispettivamente di un anno e di tre anni" sono sostituite con le seguenti: "di tre anni"».

57.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 nel testo risultante dalla conversione in legge, sostituire le parole "rispettivamente di un anno e di tre anni" con le seguenti parole: "di tre anni"».

57.0.3

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES,
RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 119 del decreto legge decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".;

- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'art. 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

All'art. 119 comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da "sostenute dal 1° luglio 2020" fino a "di pari importo," sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere *a*), *b*), e *c*), ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,"».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

57.0.5

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

57.0.6

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

57.0.7

VERDUCCI, DE PETRIS, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 22 decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancia e quelli derivanti dall'ap-

plicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, per entrambi gli Uffici Speciali per la ricostruzione, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con le funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti. Gli oneri derivanti dal compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori, comunque contenuti nei limiti massimi determinati dalla legge in riferimento ai revisori degli Enti Locali, sono a carico degli Uffici speciali a valere sui propri fondi".

2. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020".

3. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: « 234 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

57.0.8

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32)

All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere."».

57.0.9

FEDE, COLTORTI, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di una Free economic Zone nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016)

1. Nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una Free Economic Zone (FEZ), di seguito FEZ Sisma Centro Italia,

al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.

2. La FEZ Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione della FEZ Sisma Centro Italia, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

4. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

5. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

6. Al fine di avviare un polo di ricerca e specializzazione nell'area della FEZ Sisma Centro Italia viene avviata presso il Ministero dell'Università e Ricerca la procedura per l'istituzione della Scuola Universitaria superiore ad Ascoli Piceno quale istituto scientifico speciale, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nell'ambito delle disposizioni previste in materia, dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le procedure per l'istituzione saranno svolte dal Consorzio Universitario Piceno.

7. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la FEZ Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.

8. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella FEZ Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a io milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, entro la data del 31 dicembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a io milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

57.0.10

CANDIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni per lievi difformità edilizie nell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma)

1. Nei comuni di cui all'allegato 1) del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 maggio 2018, n.55, convertito in legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese».

57.0.11

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.13

ARRIGONI, PAZZAGLINI, CORTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, BAGNAI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.14

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.15

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola "privata" è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*), *d-ter*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*) e *d-ter*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

3. Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso"».

57.0.16

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola "privata" è soppressa».

57.0.17

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa».

57.0.18

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

57.0.19

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 46-*quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"».

57.0.20

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.21

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo .50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.22

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente: "Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.23

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli

Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.24

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente: "CU Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.27

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì 28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2020 in molte delle province della Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. E sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della

Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «200».

57.0.28

TOFFANIN, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020 in alcune zone delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, di cui al DPGR n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot. n. 333064 del 25/08/2020 e prot. n. 333101 del 25/08/2020».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250», con la seguente: «200».

57.0.29

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.30

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 'Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e e), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato - a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"».

57.0.31

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.32

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività

e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

57.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».

57.0.34

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

57.0.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.»

57.0.36

DE PETRIS, D'ALFONSO, VERDUCCI, ASTORRE, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un Organo unico denominato "Conferenza permanente". La conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione.

2. La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e b);

d) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;

e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;

f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente;

h) Un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera *c*) è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter*, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

5. La Regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera *d*). Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

6. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui alla lettera *e*), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter* della Legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di una amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

10. Il Provveditore Interregionale delle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente punto 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del-

l'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla precedente lettera *b)*.

11. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera *c)* del punto 3. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento».

57.0.37

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera *a)*", sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*";

- dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis)*, *d-ter)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis)* e *d-ter)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento -, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento -, il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

57.0.38

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Proroga validità delle graduatorie)

1. Al comma 147 lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2021"».

57.0.39

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Proroga validità delle graduatorie)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *b*), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

57.0.40

PAZZAGLINI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure in materia di gestione delle reti idriche)

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, secondo periodo, lettera a), le parole "già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148" sono sostituite con le seguenti "istituite ai sensi del comma 2-*ter* del presente articolo";

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima."».

57.0.41

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese».

57.0.42

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

57.0.43

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del credito di imposta)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti parole: "*c*) e *d*)".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c*) e *d*)";

b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

57.0.44

DESSÌ, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Istituzione della zona franca urbana nel Comune di Rocca di Papa)

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, conseguente all'esplosione verificatasi il 10 giugno 2019, nel centro storico del Comune di Rocca di Papa, provincia di Roma, è istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti la Regione Lazio e il Comune di Rocca di Papa, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento di cui al comma 1 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento

nel periodo dal 10 giugno 2019 al 10 giugno 2020, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Rocca di Papa, le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte dei redditi derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui al periodo precedente spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite massimo, che costituisce tetto di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico io aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

57.0.45

MANTOVANI, PUGLIA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori norme per garantire il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: ", *c*) e *d*)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

3. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

57.0.46

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'articolo 132-bis, comma 1, dopo la lettera *a*-bis), è inserita la seguente:

"*a-ter*) ai delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-*quater* e 452-*quaterdecies* del codice penale"».

57.0.47

BOTTO, PUGLIA, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti della regione Liguria del 23 luglio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi, le somme assegnate alla regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto nelle procedure di liquidazione, s'intendono revocate, per essere riassegnate in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di prevedere adeguate procedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020, in favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi».

57.0.48

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ammodernamento infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, ovvero risorse specifiche per il progetto denominato "Mare-Monti")

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riquilificazione Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale

presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziati risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi in variante, ammodernamento e costruzione viari nell'ambito del progetto stradale denominato "Mare-Monti"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2020».

57.0.49

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'art. 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'art. 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

57.0.50

GRIMANI, VONO, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8 marzo 2020».

57.0.51

GRIMANI, VONO, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle finzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

57.0.52

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)

All'articolo 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori procede alla sola presentazione della relazione di cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale"».

57.0.53

SUDANO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.

2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.

3. L'articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.0.55

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifi-

che spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"».

57.0.56

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Seconda - depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

57.0.57

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse».

57.0.58

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

"Art. 67-ter.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale,

commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

57.0.59

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività

e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

57.0.60

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*ter*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-*bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza"».

57.0.61

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai Commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi"».

57.0.62

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

57.0.63

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine "condomini" di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari».

57.0.64

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

57.0.65

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES,

PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

57.0.66

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

57.0.67

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione *post* sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai danni effettivamente subiti.».

57.0.68

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI,

BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)",

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: ", *c*) e *d*)",

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

57.0.69

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES,

PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

57.0.70

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

57.0.71

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

57.0.72

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES,

PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.».

57.0.73

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, com-

ma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

57.0.74

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento.

2. Nei territori di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

57.0.75

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: "Nelle zone omogenee" fino a: "vigenti" sono soppresse.».

57.0.76

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 23-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di inizio attività", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

57.0.77

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A", sono soppresse e le seguenti: "siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente" sono sostituite con le parole: "sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"».

Art. 58

058.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 0.58.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

058.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 0-58.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021"».

058.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'articolo, premettere il seguente:

Art. 0.58s.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo,

sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

58.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la parola: «ristorazione» aggiungere le seguenti: «in sede fissa e su aree pubbliche»;

e, al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20», con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10, 56.29.20, 47.80 e 47.81».

58.2

STEFANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «ristorazione», aggiungere le seguenti: «in sede fissa e su aree pubbliche»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» aggiungere le seguenti: «47.80 e 47.81».*

58.3

ANASTASI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «esercizi di ristorazione» inserire le seguenti: «in sede fissa e su aree pubbliche»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20», inserire le seguenti: «, nonché 47.81».*

58.4

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «ristorazione» aggiungere le seguenti: «in sede fissa e su aree pubbliche»;*

b) *al comma 2, dopo la parola: «56.29.20», aggiungere le seguenti: «47.80 e 47.81».*

58.5

FAZZOLARI

Al comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «620.075.000 euro».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 24, sopprimere il comma 1;*

b) *all'articolo 67, sopprimere il comma 4.*

58.6

NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota della dotazione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, è destinata all'acquisto di olio italiano DOP e IGP.»;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche DOP e IGP», con le seguenti: «anche DOP, IGP, STG e PAT»;*

c) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I criteri di attribuzione del contributo assicurano la priorità ai soggetti interessati che documentano, con le modalità di cui al comma 3, di avere acquistato prevalentemente prodotti Made in Italy.».*

58.7

GARAVINI

Al comma 2, dopo le parole: «alle imprese», inserire le seguenti: «, anche situate all'estero e gestite da titolari italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470,».

Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, si provvede nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «605 milioni» e, al comma 11, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «605 milioni».

58.8

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire la parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00»;*

b) *al comma 11, sostituire la parole: «nel limite di 600 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite di 680 milioni di euro».*

58.9

TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20»;*

b) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

11-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà di mercato delle produzioni lattiero casearie conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle cooperative agricole della filiera lattiero casearia che nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 maggio del corrente anno hanno incrementato il ritiro di latte di almeno il 5 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019, è concesso un contributo proporzionale all'incremento in volume del latte ritirato nel periodo di riferimento.

11-quater. Il contributo di cui al comma 11-ter è concesso a condizione che le aziende conferenti e lo stesso latte conferito siano trattate con le medesime condizioni di tutti gli altri conferenti e di tutto l'altro prodotto conferito nel medesimo periodo.

11-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 11-ter nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 11-quater.

11-sexies. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-leg-

ge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-*septies*. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

11-*octies*. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1."

11-*novies*. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

11-*decies*. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne".

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-*ter* a 11-*septies*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché misure in favore del settore agricolo, lattiero-caseario e della pesca».

58.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «620 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

58.11

ABATE, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.12

LA PIETRA, CALANDRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.13

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «56. 10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «55.10, 55.20, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.14

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» aggiungere le seguenti: «56.21.00 e 56.10.30».

58.15

ACCOTO, DELL'OLIO, NATURALE, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» inserire le seguenti: «56.21.00,».

58.16

FANTETTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56 10.11,» aggiungere le seguenti: «56.21.00,».

58.17

CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» aggiungere le seguenti: «56.21,00,».

58.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, le parole: «56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle seguenti: «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.20

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 2, sostituire le parole: «56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.21

CALANDRINI

Al comma 2, le parole: «56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle seguenti: «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.22

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.23

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola: «56.29.20» aggiungere le seguenti: «nonché ATECO 56.10.12, anche ove non prevalente»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «620 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

58.24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola: «56.29.20» aggiungere le seguenti: «nonché ATECO 56.10.12, anche ove non prevalente»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «620 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

58.25

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio» con le seguenti: «per l'acquisto di prodotti realizzati e provenienti da aziende agricole, ovvero di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima del territorio di riferimento».

58.26

GASPARRI

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio» con le seguenti: «per l'acquisto di prodotti realizzati e provenienti da aziende agricole, ovvero di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima del territorio di riferimento».

58.27

PESCO, NATURALE, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

58.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.29

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.30

CALANDRINI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.31

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Sostituire i commi 7 e 8, con i seguenti:

«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione fro-

di dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari nelle modalità da determinarsi con il decreto di cui al comma 10, e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'Ufficio che ha erogato i contributi.

8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale è elevato a 20.000, euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'Ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei moli di riscossione coattiva«. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-*bis*. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, a decorrere dall'anno 2021 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato a destinare fino al quaranta per cento del gettito dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*ter*, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, dell'articolo 83, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse».

58.32

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, a decorrere dall'anno 2021 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato a destinare fino al quaranta per cento del gettito dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, dell'articolo 83, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse».

58.33

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Nell'ambito della strategia "dal produttore al consumatore", elemento centrale del *Green Deal* europeo, al fine della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al medesimo concessionario individuato ai sensi del comma 6 lo sviluppo e la gestione mediante interfaccia elettronica di un mercato virtuale (*marketplace*) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale, usufruendo della rete logistica nella disponibilità del concessionario

per l'invio dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale ho.re.ca.; i beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il *marketplace* mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in *blockchain* dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Entrambe le sezioni sono curate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il gestore della piattaforma non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 sui contratti a distanza e del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali possono mettere a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS. È previsto un periodo di sperimentazione per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati le caratteristiche tecniche del MEAS e delle diverse sezioni, i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi, le attività che il concessionario deve assicurare, i criteri e le modalità di supervisione e misurazione, da parte delle Istituzioni, sul funzionamento dell'attività di compravendita posta in essere attraverso il MEAS, i contributi da versare al concessionario a carico dei venditori per ciascuna transazione e per la pubblicizzazione dei propri beni agroalimentari nonché i

criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i contributi da versare al concessionario per l'attuazione del sistema di tracciatura registrata in *block-chain*; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; è altresì determinato lo sviluppo territoriale dell'attività nel periodo di sperimentazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente provvedimento».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, «e disposizioni in materia di mercato elettronico agroalimentare sostenibile».

58.34

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 133 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n.77/2020, la lettera *a*) è sostituita come segue:

"*a*) i commi da 634 a 652 sono abrogati"».

58.35

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la lettera *b*) è sostituita come segue:

"*b*) i commi da 661 a 676 sono abrogati"».

58.36

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 43, comma 4, lettera *d*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 le parole: "dall'Autorità competente", sono sostituite dalle seguenti: "dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati"».

58.37

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 4 dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, sopprimere la lettera *e*)».

58.38

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) i commi da 634 a 652 sono abrogati"».

58.39

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) i commi da 661 a 676 sono abrogati"».

58.40

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. All'articolo 43, comma 4, lettera *d*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 le parole: "dall'Autorità competente", sono sostituite dalle seguenti: "dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati"».

58.41

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 4, dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sopprimere la lettera *e*)».

58.0.1

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e *3-bis*, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.».

58.0.2

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

58.0.150 (già 79.0.48)

TRENTACOSTE, NATURALE, PUGLIA, GIROTTO, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismi).

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati alle attività agrituristiche"».

58.0.3

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristiche mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristiche rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristiche.".

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

58.0.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114, comma 4.».

58.0.5

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra

l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

58.0.6

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni, beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

58.0.7

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la

condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

58.0.8

ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)

1. Al fine di sostenere interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

58.0.9

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sostegno all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» e «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «255 milioni di euro per l'anno 2020» e «55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.10

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. AI fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.0.11

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.12

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

58.0.14

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

4. Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "240 milioni di euro per l'anno 2020"».

58.0.15

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

58.0.16

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori

della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.0.17

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

58.0.18

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.0.19

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

58.0.20

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020,

nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.21

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stanziata la somma ulteriore di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

58.0.23

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stanziata la somma ulteriore di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.24

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stanziata la somma ulteriore di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

58.0.25

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri

o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, ed invia una relazione mensile al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro dall'anno 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

58.0.26

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettua-

te ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.27

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.28

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento"».

58.0.29

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per le imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una do-

tazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, per l'acquisto di prodotti realizzati in Italia, individuati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tenuto conto di quanto previsto a livello europeo dalla normativa in materia di origine delle merci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del predetto credito d'imposta, assicurando il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante le economie derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

5. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la letterad) inserire le seguenti:

«*d*-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81) acqua, acque minerali è soppresso.».

58.0.30

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per le imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una do-

tazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, per l'acquisto di prodotti realizzati in Italia, individuati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tenuto conto di quanto previsto a livello europeo dalla normativa in materia di origine delle merci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del predetto credito d'imposta, assicurando il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

58.0.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per le imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, per l'acquisto di prodotti realizzati in Italia, individuati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tenuto conto di quanto previsto a livello europeo dalla normativa in materia di origine delle merci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità e

l'ammontare del predetto credito d'imposta, assicurando il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 250 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 350 milioni per l'anno mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

58.0.32

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi:

a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda;

b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza.».

58.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Esenzione bollo avvio esercizio agricoltura biologica)

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Gli adempimenti per il Piano annuale di produzione, di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, sono soddisfatti dalla compilazione del Piano colturale aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249 milioni» e le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.34

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese agricole ai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete nonché di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita nelle aree rurali, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nella previdenza agricola e le cui aziende siano ubicate in zone

montane e zone agricole svantaggiate, individuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso per dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni *e-commerce*, sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano che abbiano esperienza nella fornitura di soluzioni di elaborazione ed applicazione di servizi tecnologici nel settore agroalimentare.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni *e-commerce* integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite *on-line* e *off-line*.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e le procedure per l'erogazione dei contributi, nel limite di spesa di cui al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

58.0.35

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

1. Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli imprenditori agricoli e gli im-

prenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25».

58.0.36

TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per la frutta in guscio)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio, con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 850.000 euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli aggiornamenti dei piani di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 850.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

58.0.37

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(IVA per la filiera della ristorazione)

1. In via transitoria, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 2 milioni di euro per l'anno 2020 e i milione di euro per l'ano 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

58.0.38

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse."».

58.0.39

PUGLIA, NATURALE, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni per la filiera brassicola)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498 è abrogato.».

58.0.40

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti in materia di agricoltura)

1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al presente comma. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.

2. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 2.

4. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediante atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l'eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l'Istituto procede all'emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.41

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli

effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.";

b) al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

58.0.42

ABATE, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di apicoltura)

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo t, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".

3. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313".

4. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 dell'allegato, recante il Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale, al decreto ministeriale 11 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io dell'allegato recante il Manuale operativo di

cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni particolari per il vino e l'idromele";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

6. All'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre".

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella allegata al decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

58.0.43

MANTERO, MOLLAME, TRENTACOSTE, ANASTASI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.".

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati.

Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*».

58.0.44

AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)* - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma i, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli operatori dell'organismo di controllo a cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5."».

58.0.45

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20 in materia di controlli sull'agricoltura biologica)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è abrogata;

b) all'Allegato 2, lettera c), al numero 8, lettera b) le parole: "I pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Le decisioni adottate dall'organo collegiale hanno natura vincolante per la parte ricorrente e per la parte resistente."».

58.0.46

BERGESIO, BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI,
FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 634 a
658, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 141 milioni per l'anno 2020, 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

58.0.47

BERGESIO, BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 59 milioni di euro per il 2020, 351 milioni di euro per il 2021, 351 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede:

a) quanto a 59 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 351 milioni per l'anno 2021, 351 milioni per l'anno 2022 e 275,3 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

58.0.48

TARICCO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Promozione del digestato nell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti";

b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-bis.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2-bis.2. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.

2-bis.3. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispet-

to delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.

4. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile"».

58.0.49

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti in materia di agricoltura)

1. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione,

"Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediante atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l'eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l'Istituto procede all'emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

58.0.50

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo per la filiera viticola)

1. Al fine di far fronte alla crisi nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19 e di assicurare equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per il sostegno alle imprese viticole, con una dotazione finanziaria iniziale di i milione euro per il 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma i, pari a i milione di euro per il 2020, si provvede mediante il trasferimento dalle risorse di cui all'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimanenti dal mancato raggiungimento dai limiti di spesa, nonché dal trasferimento delle risorse, ri-

manenti dal mancato raggiungimento dai limiti di spesa, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6705 del 23 giugno 2020 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020.».

58.0.51

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di distillazione volontaria dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nel caso in cui le richieste di contributo alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica non superino le risorse finanziarie di cui al comma i, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo dovuta alla diffusione del *virus* COVID-19, è attivata la distillazione volontaria dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica ottenuti fino alla campagna vitivinicola 2019/2020 e detenuti alla data del 31 luglio 2020, come da dichiarazione di giacenza presentata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) entro il 10 settembre 2020. L'alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 1-*bis*."».

58.0.52

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore del rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", alla lettera a), dopo il punto ii., aggiungere il seguente:

"iii. prodotto pulito e pronto per il consumo', o prodotto pulito e pronto da cuocere', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77."».

58.0.53

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di diffida e di semplificazione nel settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni".

2. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 7 e 7-bis sono sostituiti dai seguenti:

"7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."».

58.0.54

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di diffida nel settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni."

58.0.55

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione nel settore agricolo)

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 1 commi 7 e 7-bis sono sostituiti dai seguenti:

"7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamita naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *c*), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea"».

58.0.56

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

58.0.57

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore dell'imprenditoria femminile)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura la dotazione finanziaria del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.58

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore delle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

1. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.59

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore del settore vinicolo)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, in linea con la Comunicazione della Commissione UE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole"».

58.0.60

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a favore delle imprese agricole danneggiate dalle alluvioni occorse nel periodo dal 4 agosto al 6 agosto 2020)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle alluvioni verificatesi tra il 4 agosto e il 7 agosto 2020 che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le Regioni territorialmente competenti, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, pos-

sono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.61

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sospensione delle accise su vino con marchio di tutela)

1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su vino IGT, IGP, DOC e DOCG è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

58.0.62

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis* dell'articolo 12, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" aggiungere "ed incarnierato";

b) al comma 2 dell'articolo 19-*bis*, le parole: "con atto amministrativo," sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "subprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori alle dimensioni provinciali";

d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato».

58.0.63

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone comix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*), storno (*Sturnus vulgaris*), piccione (*Columba livia forma domestica*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*);"».

58.0.64

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa);"».

58.0.65

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Integrazione calendario venatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera *d*)"».

58.0.66

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Gestione degli ungulati)

1. La gestione del cinghiale (*sus scrofa*) capriolo (*capriolus capriolus*), cervo (*cervus alaphus*), daino (*dama dama*), camoscio (*rupicapra rupicapra*) e muflone (*ovis aries*) è finalizzata alla conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18 adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. TI prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regione e province autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto previa intesa con l'ente gestore.

4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

5.L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4"».

58.0.67

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato 1 del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l'ISPRA.

Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento."».

58.0.68

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma I sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di

cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

58.0.69

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 65, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 5000 abitanti"».

58.0.70

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 65, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 3000 abitanti"».

58.0.71

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

1. L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

58.0.72

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinqües*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

58.0.73

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma *5-bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del *virus* della peste suina.

5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma *5-bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa».

58.0.74

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Tassazione agro energie - biogas e biomasse)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza.

2. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi indicati dal GSE».

58.0.75

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile».

58.0.76

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998"».

58.0.77

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: "e comunque non inferiore a 10 alunni";

b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: "e comunque non al di sotto di 10";

c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di minoranze linguistiche."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

58.0.78

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni i per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera *a*), dopo il punto *ii.*, aggiungere il seguente:

"*iii.* 'prodotto pulito e pronto per il consumo', o 'prodotto pulito e pronto da cuocere', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77."».

58.0.79

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

"3-*quinqüies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano";

b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato.».

58.0.80

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

58.0.81

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

58.0.82

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Biometano per uso trasporti - decreto ministeriale 2 marzo 2018)

1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di *standard* metri cubi all'anno;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) all'articolo 8 comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati";

d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verifica-

to limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica.

Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto";

e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi".

2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

58.0.83

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

58.0.84

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

1. All'articolo 56 comma 2 lettera *a*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono aggiunte infine le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

58.0.85

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-*octies*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici."».

58.0.86

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

58.0.87

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 26-ter.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3, deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1° gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- margine di struttura;
- indice di indebitamento (*leverage*);
- indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1° gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari."».

58.0.88

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

58.0.89

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 222-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 2020, al comma 1, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

58.0.90

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 38, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità seguite dalla adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea".

58.0.91

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effet-

tuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro,

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.92

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

Art. 59

59.1

CALANDRINI

Il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

59.2

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

59.3

ASSUNTOLA MESSINA, COLLINA, GIACOBBE, FERRARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente:

- al comma 7 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

- all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

59.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

59.5

PARRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente,

a) al comma 7 del medesimo articolo sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni»;

b) all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

59.6

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 114 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

59.7

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in percentuale almeno dell'ottanta per cento rispetto al numero totale dei residenti negli stessi comuni.

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

59.8

BOTTICI, PUGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto, nei limiti della copertura prevista al comma 7 del medesimo articolo, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni che abbiano registrato un calo di presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri di almeno il 30 per cento in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici».

59.10

PAVANELLI, ACCOTO, PUGLIA, ROMANO

Al comma 1, dopo le parole: «svolte nella zona A» aggiungere le seguenti: «o nei comuni a vocazione turistica-religiosa».

59.11

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, ANASTASI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le parole: «capoluogo di provincia o di città metropolitana»;*
 - b) *sopprimere le lettere a) e b);*
 - c) *al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».*
-

59.12

COMINCINI

Apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «equipollenti dei comuni», sopprimere le seguenti: «capoluogo di provincia o di città metropolitana» e alla lettera a), sostituire le parole: «capoluogo di provincia» con le seguenti: «che non siano capoluogo di città metropolitana»;*
- b) *al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «520 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

59.13

BRIZIARELLI, CENTINAIO, BORGONZONI, NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «capoluogo di provincia o di città metropolitana» con le seguenti: «a vocazione turistica»;*

2) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;

3) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «pari a».*

59.14

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «o di città metropolitana» inserire le seguenti: «, e per i comuni ricadenti nelle aree terremotate di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189,»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «per i comuni capoluogo di provincia,» inserire le seguenti: «e per i comuni ricadenti nelle aree terremotate di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189».*

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «650 milioni».

59.15

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «o di città metropolitana» inserire le seguenti: «, e per tutti i comuni ricadenti nelle province delle Regioni Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio, interessate dagli eventi calamitosi del 2016,»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «per i comuni capoluogo di provincia,» inserire le seguenti: «, e per tutti i comuni ricadenti nelle province delle Regioni Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio, interessate dagli eventi calamitosi del 2016,».*

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

59.16

MODENA

Al comma 1, dopo la parola: «metropolitana» sostituire le seguenti da: «che,» fino alla fine della lettera b), con le seguenti: «. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto interministeriale per l'assegnazione dei fondi di cui al presente articolo in base ai seguenti criteri:

a) *la presenza dei turisti stranieri secondo i dati Istat del 2019 dividendo in fasce:*

- 1) *da 0 a 100.000;*
- 2) *da 100.000 a 500.000;*
- 3) *da 500.000 ad un milione;*
- 4) *da un milione a tre milioni;*
- 5) *ed infine oltre i 3 milioni».*

Conseguentemente al comma 4, le parole: «nelle zone A dei comuni di cui al comma 1» sono soppresse.

59.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cittadini residenti in paesi esteri».

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

59.18

MODENA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «2,5».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «550 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «200».

59.19

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 volte» con le seguenti: «2,4 volte».

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «150 milioni».

59.20

MODENA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «2».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «560 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «190».

59.21

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti: «ovvero abbiano registrato una crescita delle presenze turistiche superiore all'80 per cento nel quinquennio 2014-2019».

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

59.22

MODENA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i comuni sede di Università per Stranieri».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «550 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «200».

59.23

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non

capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

b) *al comma 2 sostituire le parole: «Per i soggetti», con le seguenti: «Per le imprese turistico ricettive e per i soggetti»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2020».

59.24

CALANDRINI

Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

59.25

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva e termale il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato

presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

59.26

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

59.27

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

Conseguentemente, al collima 4 dell'articolo 114 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

59.28

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, dei 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al fine di favorire la ripresa produttiva, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A o equipollenti:

a) dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016 ancorché successivamente delocalizzate;

b) degli altri comuni che in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno due volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

b) ai commi 2 e 4 le parole. «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis.»;

c) al comma 5 le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis, 2, e 3»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo valutati in 575 milioni di euro per il 2020 si provvede per 500 milioni ai sensi dell'articolo 114 e per 100 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 25 comma 15 del decreto-legge 34 del 2020».

59.29

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai comuni iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale in base alla Convenzione sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO il 16 novembre 1972.»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei comuni di cui al medesimo comma 1,» inserire le seguenti: «nonché degli esercizi di cui al comma sostituire il comma 2 con il seguente:»;*

c) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1» con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.»;*

2) *al secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e nei comuni di cui al comma 1-bis»;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3».*

59.30

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis). Il contributo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

59.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2 dell'articolo 59, le parole: «Per i soggetti», sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese turistico ricettive e per i soggetti».

59.32

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i soggetti» con le seguenti: «Per le imprese turistico ricettive e per i soggetti».

59.33

CALANDRINI

Al comma 2 dell'articolo 59, le parole: «Per i soggetti», sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese turistico ricettive e per i soggetti».

59.34

ROSSOMANDO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ambito territoriale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il contributo è concesso senza vincoli di territorio».

59.35

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ambito territoriale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il contributo è concesso senza vincoli di territorio».

59.36

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «dei comuni di cui al comma 1» con le seguenti: «nazionale»;*

b) *al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea si provvede*

alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'estensione dell'ambito territoriale nazionale di esercizio dell'attività con avanzi finanziari dell'anno 2020 derivanti dal mancato utilizzo dei buoni viaggio di cui all'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive variazioni e modifiche».

59.37

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 4, sostituire la parola: «mille» con la seguente: «cinquemila» e «duemila» con la seguente: «diecimila».

59.38

FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In considerazione dello svolgimento di servizi pubblici essenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non ammettono soluzioni di continuità, alle farmacie che operano nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di città metropolitana dove ricorrano le condizioni di cui alla lettera *b*), del comma 1, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore al 60 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per le stesse farmacie, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) 25 per cento per le farmacie con ricavi fino a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 20 per cento per le farmacie con ricavi maggiori di 400.000 euro e non superiori a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per le farmacie con ricavi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Per le stesse farmacie, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a euro 300.000.».

Conseguentemente, al comma 7, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «515 milioni».

59.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione dello svolgimento di servizi pubblici essenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non ammettono soluzioni di continuità, alle farmacie che operano nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di città metropolitana dove ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), del comma 1, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore al 60 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per le stesse farmacie, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) 25 per cento per le farmacie con ricavi fino a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 20 per cento per le farmacie con ricavi maggiori di 400.000 euro e non superiori a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per le farmacie con ricavi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le stesse farmacie, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a euro 300.000.».

Conseguentemente:

al comma 7 dell'articolo 59, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «515 milioni»;

al comma 4 dell'articolo 114, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «235 milioni».

59.40

STEFANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di commercio a dettaglio ambulante e fieristi con codice Ateco 4780 - 4781, che in conseguenza dei provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati.

6-ter. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6-bis è riconosciuto, in unica soluzione, nella misura minima di 3.000 euro ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo da gennaio a luglio 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 10.000,00 se la perdita è superiore all'80 per cento. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1.100 milioni».

59.41

PAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle città che sono state designate capitali italiane della cultura dal 2020;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «508 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «242 milioni».

59.42

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al precedente comma 8 può essere presentata entro il 31 ottobre 2020"».

59.0.1

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al precedente comma 8, può essere presentata entro il 31 ottobre 2020."».

59.0.2

CORTI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai comma 4 dopo le parole: "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale", e dopo le parole: "aprile 2019" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.3

ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 31 ottobre 2020."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.4

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2020e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

59.0.5

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 216,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge».

59.0.6

FERRARA, ANASTASI, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio ambulante)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'ammontare del contributo è riconosciuto:

a) nella misura minima di cinquecento euro, se la perdita equivale al 30 per cento del fatturato dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) nella misura minima di seicento euro se la perdita equivale al 50 per cento del fatturato;

c) nella misura minima di ottocento euro, se la perdita è superiore all'80 per cento del fatturato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

59.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4780 - 4781 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "una *tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale al 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.150 milioni per l'anno 2021».

59.0.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)

1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal

primo marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.

10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma *10-bis* è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorrere dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi *10-bis*, *10-ter* e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone".

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 500 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, e quanto a 100 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, all'articolo 73, comma 2 sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «1.650 milioni».

59.0.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.

10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino

al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorrere dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-*bis*, 10-*ter* e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.

10-*quinquies*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-*bis* a 10-*quater* del presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 mediante soppressione dell'incremento del Fondo per le esigenze indifferibili previsto all'articolo 114, comma 4"».

Conseguentemente, all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.705 milioni per l'anno 2021».

59.0.10

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa")

1. Alla lettera *c*) dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente periodo: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera *c*), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».

59.0.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Riduzione dell'onere della tassa sui rifiuti per le attività commerciali il cui volume d'affari è stato danneggiato dall'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2020, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, che abbiano subito una riduzione del volume di affari superiore al 33 per cento nel semestre marzo agosto 2020, complessivamente considerato, rispetto al medesimo semestre 2019 il calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, è rideterminato proporzionalmente tenendo conto della riduzione del volume di affari. Le somme già versate sono scomputabili dalle rate dovute successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o dalle rate dovute nell'anno 2021.

2. Gli aventi diritto sono individuati con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente all'articolo 73, comma 2, sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, sopprimere il comma 4.

59.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA)

1. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell'articolo 25.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4.».

59.0.14

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese turistiche)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di alberghi, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, *bed breakfast*, *residence* e campeggi, oltreché

ai soggetti esercenti attività di agenzie di viaggi, *tour operator*, autoservizi pubblici non di linea e attività di intrattenimento e divertimento, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di maggio, giugno e luglio 2019.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° maggio 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

59.0.15

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.».

59.0.16

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo fondo perduto per attività stagionali)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

4. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile:

a) con il contributo di cui all'articolo 58 della presente legge;

b) con il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

59.0.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre apri-

le-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica "COVID-19" ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

7. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1.677,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "677,2 milioni"».

59.0.18

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.

2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (DAS), concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di effettuazione della fornitura.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi alla fornitura di carburante effettuata nel mese di dicembre 2019.».

59.0.19

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa ai contratti di cui al comma 1, è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.20

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Interventi finanziari di emergenza per il settore delle bevande analcoliche)

1. Al fine di sostenere il comparto delle bevande analcoliche i commi da 634 a 652 e da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 751,6 milioni di euro nel 2021 e, 586 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 114.».

59.0.21

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le seguenti: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

59.0.22

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto».

59.0.23

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Stante l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, in particolar modo il settore delle attività economiche stagionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica "Covid-19" ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto

con il Ministro dello Sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

59.0.24

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

59.0.25

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifica all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 30-ter, comma 9 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "30 novembre"».

59.0.26

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica "Covid-19" ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo

quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

7. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1.677,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "677,2 milioni"».

59.0.27

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifica all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 30-ter, comma 9 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "30 novembre"».

59.0.28

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifica all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 30-ter, comma 9 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "30 novembre"».

59.0.29

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del *virus* COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per le finalità di cui al comma i, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai Comuni L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma i, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

59.0.30

COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3, sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

Art. 60

60.1

PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «le parole: "e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250," sono sostituite dalle seguenti: "e delle imprese aventi un numero di dipendenti non inferiore a 50"».

60.2

ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 del presente articolo possono optare per la cessione anche parziale del credito d'imposta, anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

60.35 (già 60.0.35)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire una più rapida ripresa dell'economia, sino al 31 dicembre 2021:

a) è prorogata ed estesa ai beni strumentali delle imprese la sospensione di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

b) è sospesa ogni attività relativa a nuovi decreti ingiuntivi ed esecutivi nei confronti di privati o imprese da parte di Banche e altri istituti finanziari, nel contesto di finanziamenti, fidi e/o mutui;

c) è sospesa la preclusione all'accesso alle forme di sostegno e finanziamento per i soggetti debitori, imprese o privati, che abbiano esecuzioni immobiliari in atto.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis) e d-ter). Le eventuali somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettere d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

6-quater. Al fine elaborare un disegno di legge di riordino della normativa in materia di aiuti e forme di salvataggio nei confronti di Banche e altri istituti finanziari, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e privati».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.».

60.3

FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il sostegno delle imprese del settore delle bevande analcoliche all'articolo 133 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 751,6 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

60.4

GAUDIANO, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il sostegno alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, si prevede che in caso di restituzione delle agevolazioni in seguito a risoluzione totale o parziale del contratto, l'impresa possa usufruire di piani di ammortamento per il rientro del debito fino a un massimo di 170 rate mensili di pari importo. La definizione di debito comprende: sorta capitale in conto interessi, aumentato di interessi ed interessi di mora, parametrati al tasso legale vigente, senza considerare eventuali ulteriori oneri accessori, tenendo conto, altresì, di tutte quelle somme già versate a qualsiasi titolo a favore di Invitalia S.p.A. In caso di revoca totale delle agevolazioni, a causa della mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita, ovvero per mancata conclusione del programma ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, l'impresa possa avvalersi di piani di ammortamento per il rientro del debito fino a un massimo di 170 rate mensili di pari importo. La definizione di debito comprende: sorta capitale in conto interessi, aumentato di interessi ed interessi di mora, parametrati al tasso legale vigente, senza considerare eventuali ulteriori oneri accessori, tenendo conto, altresì, di tutte quelle somme già versate a qualsiasi titolo a favore di Invitalia S.p.A e senza considerare l'importo del contributo in conto capitale e in conto gestione.

6-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a definire le modalità di attuazione del precedente comma.».

60.5

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza per iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi, nonché la determinazione dei relativi compensi. Agli oneri derivanti dall'attuazione

del presente comma si provvede nel limite di quanto previsto dall'articolo il, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».

60.6

FERRO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere il comparto delle bevande analcoliche, i commi da 634 a 652 e da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 751,6 milioni di euro nel 2021 e 586 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, e successive modifiche e integrazioni.».

60.7

ANASTASI, CROATTI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono definite "imprese a media capitalizzazione" quelle imprese aventi un minimo di 250 ed un massimo di 2.999 dipendenti calcolati ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.».

60.8

ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di contrastare gli effetti conseguenti dall'emergenza da COVID-19, le imprese del settore ortofrutticolo che realizzano investimenti, limitatamente alla produzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni per l'anno 2020.

60.9

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. È istituito presso il MIPAAF un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, destinato alla promozione dei prodotti di quarta gamma.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

60.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«8. È istituito presso il MIPAAF un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, destinato alla promozione dei prodotti di quarta gamma.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 10 milioni per l'anno 2020 e per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.».

60.11

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad

altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

60.12

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

60.13

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«8. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.».

60.14

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n.311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020».

60.15

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«8. All'articolo 60 è aggiunto il seguente comma:

"Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020".

9 Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.».

60.16

CONZATTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

8-ter. Agli oneri di cui al comma *8-bis*, pari a 260,8 milioni di euro per l'anno 2021 a 163,4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 191 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

a) quanto a 260,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 163,4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, a 191 milioni per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ORDINE DEL GIORNO

G60.100

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

l'articolo 60 dispone rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese;

il periodo che stiamo attraversando ha penalizzato economicamente le imprese del comparto agroalimentare, seppur in maniera più lieve rispetto ad altri settori, ed in particolare il comparto vitivinicolo, a causa principalmente del blocco delle attività *Hotellerie-Restaurant-Café* (Ho.Re.Ca.) nel

periodo di *lockdown*, con perdite di fatturato stimabili intorno al 20% rispetto al 2019;

il Governo ha adottato, al riguardo, misure apprezzabili, quali, in particolare, quanto disposto all'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per far fronte alla crisi di mercato del settore vitivinicolo e quanto disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6705 del 23 giugno 2020 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020;

le imprese interessate, tuttavia, hanno fruito in maniera parziale dei citati interventi, poiché a fronte di uno stanziamento di fondi per 100 milioni riguardo alla prima misura, sono state presentate domande per soli 39 milioni di euro, mentre per la seconda misura le domande hanno raggiunto una spesa di 14,4 milioni al cospetto dei 50 milioni riservati;

considerato che:

la nuova campagna vendemmiale si appresta ad essere una delle più difficili degli ultimi anni per viticoltori, cantine e commercianti di uva, con effetti immediato sul prezzo di acquisto delle uve;

dai primi segnali dell'appena iniziata vendemmia, in particolar modo in Puglia, i prezzi offerti ai viticoltori di uva da tavola e da vino sono davvero preoccupanti, con punte al ribasso che arrivano a 14 euro al quintale, non bastanti nemmeno a coprire i costi di produzione;

è necessario assicurare equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità sostenere in maniera fattiva i viticoltori, costretti a vendere la propria produzione sotto la soglia dei costi, mediante lo stanziamento di precipue risorse, anche attingendo dalle risorse disponibili in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dai fondi residui dei provvedimenti elencati in premessa;

ad attivare ogni opportuno controllo, interessando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed ogni altro organismo competente, affinché sia assicurato l'equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici, e siano scongiurati eventuali accordi fra concorrenti volti a mantenere artificiosamente basso il prezzo delle uve.

EMENDAMENTI

60.0.1

ANASTASI, CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno alle Academy aziendali)

1. Per incoraggiare l'offerta di attività formative di natura tecnica o professionale da parte di imprese, anche in forma associata, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo denominato "Fondo per il sostegno allo sviluppo delle *Academy* aziendali" con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro per il 2022, finalizzato a sostenere le imprese alla che creano proprie *Academy* o sviluppano quelle già esistenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 114».

60.0.2

MININNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammor-

tamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora e sanzionatori eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, ad esclusione di quelle contenute al comma 3, lettera *c)*, è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma *i*, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.

7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni.».

60.0.3

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno alle Academy aziendali)

1. Per il sostegno delle imprese, anche in forma associata, che creano proprie *Academy* ovvero sviluppano quelle già esistenti, anche in *partnership* con il sistema universitario e formativo, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno allo sviluppo delle *Academy* aziendali" con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro per il 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di attuazione della presente disposizione nonché le misure finanziabili, tra cui la progettazione e la gestione delle *Academy*, la formazione erogata, l'adeguamento delle strutture d'impresa, nonché i servizi di consulenza.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 100 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre, n. 282.».

60.0.4

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Potenziamento attività di ricerca)

1. Per il sostegno delle imprese che realizzano progetti di ricerca a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementato di 200 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 per gli interventi agevolativi "agenda digitale" e "industria sostenibile" così ripartiti:

a) euro cento milioni per il 2020 ed euro centocinquanta milioni per il 2021, a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;

b) euro cento milioni per il 2020 ed euro centocinquanta milioni per il 2021 a valere sulle risorse del fondo per la crescita sostenibile, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a euro 200 milioni per il 2020 e 800 euro per il 2021 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 300 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre, n. 282.».

60.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuano riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 1, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020».

60.0.6

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera *a*), *ii* dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sostituire le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", con le seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" lettera *h*) sostituire le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.*b*, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kw" con le seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.*b*, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kw"».

60.0.7

ARRIGONI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rilancio investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la valorizzazione delle

reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurre disposizioni al fine di prevedere:

a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;

c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.

5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.

6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.

7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c)».

60.0.8

LEONE, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Incentivi fiscali in favore delle imprese dello spettacolo dal vivo)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, per la realizzazione di festival concerti, *meeting*, congressi, fiere, *convention*, grandi eventi, opere, danza, cinema, nonché quelle che svolgono attività direttamente connesse a supporto di manifestazioni culturali e turistiche, in particolar modo le imprese che si occupano di noleggio ed allestimenti di impianti audio, video, luci e strutture con e senza operatore, nonché le sartorie di costumi teatrali, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del no per cento, per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° settembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di io milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituiscono tetto di spesa. La detrazione è riconosciuta per i seguenti investimenti:

a) nuovi investimenti su macchinari ed impianti, per concerti, congressi e fiere, impianti audio, luci, video, effetti scenici, luci, strutture, schermi scenografici, palchi e relative coperture, torri e pedane nonché altre attrezzature annesse e connesse al funzionamento e alla gestione degli stessi ivi in-

clusi i mezzi di trasporto di merce e del personale, gruppi elettrogeni e mezzi per la movimentazione;

b) investimenti presso le sedi, uffici, magazzini, depositi e aree adibite allo stoccaggio dei materiali con impianti elettrici e di rete, videosorveglianza, evacuazione ed adeguamenti degli stessi già esistenti, nonché altre attrezzature annesse e connesse al funzionamento e alla gestione delle stesse;

c) investimenti sulla manutenzione e l'adeguamento degli impianti ed attrezzature.

2. I soggetti che sostengono le per gli interventi elencati alla lettera *a)*, *b)* e *c)* del comma possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

60.0.9

ANASTASI, CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Potenziamento attività di ricerca e sviluppo)

1. Al fine di incentivare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, è incrementato di ulteriori 10 milioni euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021.

2. Per la promozione degli investimenti nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo inerenti tematiche rilevanti per lo sviluppo del modello industria sostenibile, il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è incrementato di ulteriori 10 milioni euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021.

3. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a euro 20 milioni per il 2020 e 100 milioni euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 114».

60.0.10

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*) e *n*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

60.0.11

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Innalzamento soglia reddituale per accesso al regime forfetario)

1. Al fine di garantire un sostegno alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d-ter*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere al regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 della medesima legge i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 40.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le misure attuative del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020 e di 30 milioni per l'anno 2021.

60.0.12

FAGGI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimis introdotto con legge 244 del

24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020-2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, tra queste spese sono incluse i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge n. 4 del 2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge n. 4 del 2013.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 280 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede:

a) quanto a 280 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 280 milioni per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

60.0.13

FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimis introdotto con legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020-2022 i medesimi soggetti possono dedurre integralmente, entro il limite annuo di 5 mila euro, le spese di formazione e aggiornamento professionale, tra le quali sono inclusi i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte nel medesimo elenco.

2. Per le micro-imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata INPS sono stanziati per progetti di innovazione e lavoro agile Euro 300.000.000 erogabili attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ogni Regione, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, istituisce un fondo per l'innovazione e il lavoro agile per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata dell'INPS.».

60.0.14

PESCO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sospensione quote ammortamento bilancio civilistico relativo all'esercizio 2020)

1. In via eccezionale, ai soli fini di bilancio civilistico relativo all'esercizio 2020, non si applicano le quote ammortamento annuali su:

a) immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 2425, comma 1, numero 10), lettera *b)*, del codice civile, con riguardo agli immobili, agli impianti, ai macchinari e ai mobili;

b) immobilizzazioni immateriali, come previsto dall'articolo 2425, comma 1, numero 10), lettera *a)*, del codice civile, con riguardo ai diritti di brevetto industriale, ai diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, ai diritti di concessione e ai marchi di fabbrica;

c) i costi d'impianto e di ampliamento di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 5), del codice civile;

d) il valore di avviamento come previsto dall'articolo 2424, comma 1, lettera *b)*, capoverso I, numero 5).

2. All'articolo 2426, comma 1, del codice civile, le parole: "cinque anni" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "sei anni"».

60.0.17

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate.».

60.0.18

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate.».

60.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Definizione di mid cap)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto 11 giugno 2020, Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del fondo 394/81. (20A04004) (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 188 del 28 luglio 2020), al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure destinate a favorire *export* delle

imprese italiane, per individuare la categoria delle imprese a media capitalizzazione (*mid cap*), viene adottata la definizione già prevista dalla Banca europea degli investimenti, ovvero imprese con numero dipendenti fino a 3.000. Il numero dei dipendenti è calcolato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.».

60.0.22

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 il periodo: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo." è soppresso;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato."».

60.0.23

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato. L'amministrazione competente potrà prevedere le modalità di controllo e verifica della conformità del progetto a quanto autorizzato

inizialmente. La verifica dovrà avvenire almeno con cadenza quinquennale; in caso di non conformità certificata l'autorizzazione decade.».

60.0.24

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

60.0.25

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

"*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione

e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre del 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

60.0.26

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione del 6 maggio 2003, qualora le prestazioni professionali abbiano ad oggetto incarichi negli organi di controllo di cui agli articoli 2397, 2477 e 2543 del codice civile, all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e

all'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini della determinazione dell'equo compenso rilevano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

60.0.27

FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle concessioni di servizi di interesse economico generale"».

60.0.28

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Semplificazione procedure amministrative)

1. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, e s.m.i, dopo le parole: "della sospensione medesima". Sono inseriti i seguenti periodi: "É fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. Per il solo anno 2020, le sanzioni di cui al comma 9, dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, si applicano nell'articolazione già prevista solo nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, dello stesso decreto risultano inferiori al 4,5 per cento».

60.0.29

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022 e 202 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.».

60.0.30

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Abrogazione plastic tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140,6 milioni di euro dal 2020, si provvede:

a) quanto a 140,6 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 140,6 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

60.0.31

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche in materia di credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

60.0.32

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 60-*bis*.

(Cessione credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

60.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 60-bis.

(Cessione credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere le parole: "Il credito d'imposta non può forviare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.";

b) al comma 204, sopprimere le parole: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

60.0.34

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Cessione credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

60.0.36

BERNINI, MALAN, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

(Sospensione del versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi.";

b) al comma 5, le parole: "3.952 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021"».

Conseguentemente all'articolo 114, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 60-*bis*, pari a 3.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o

economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

60.0.37

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni"».

Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, pari a 595 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

60.0.38

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA,
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al comma 1 dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1.677,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1082,2 milioni"».

60.0.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al comma 1 dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1.677,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1082,2 milioni"».

60.0.40

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "*leasing*", aggiungere le seguenti: "operativo e finanziario".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

60.0.41

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2020"».

60.0.42

FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Estensione Bonus 110 per cento per arredi sanitari in ceramica)

1. La detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è estesa per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli e arredi sanitari in ceramica.

2. Entro 60 giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, vengono aggiornate le modalità attuative della detrazione prevista al comma 1. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) per il 2020, e a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

60.0.43

ABATE, MANTOVANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

1. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 61

61.1

BALBONI, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

61.2

DAMIANI

Sopprimere l'articolo.

61.3

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Sopprimere l'articolo.

61.4

RUFA, ALESSANDRINI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI,
ZULIANI

Abrogare l'articolo.

61.5

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

61.6

BARACHINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61 - 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l'Unioncamere e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica delle Camere di commercio da accorpate, fermi restando gli accorpamenti già realizzati.

3. Sulla base di tali criteri, entro i successivi 90 giorni, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.

4. Il Ministro dello Sviluppo economico provvede, con proprio decreto, che tiene conto della proposta di cui al comma 3, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.

5. Il procedimento di cui ai commi precedenti deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge».

61.7

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - (*Disposizioni in materia di Camere di Commercio*) -1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i procedimenti pen-

denti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo dei territori, a concordare, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite concordato nel Tavolo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto della proposta di cui al comma 3, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti.

5. Fatti salvi gli accorpamenti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite complessivo concordato nel tavolo di cui al comma 2, devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.

6. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto».

61.8

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - *(Verifica degli effetti e revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) - 1.* Al fine di una compiuta verifica degli effetti e di una revisione del processo di

riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e attuato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in considerazione della crisi socio-economica che le attività economiche stanno attraversando soprattutto a livello locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli accorpamenti tra questi enti disposti ai sensi della citata norma e non ancora conclusi sono sospesi.

2. Il limite del numero complessivo delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura individuato dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, può essere superato, qualora emerga la comprovata opportunità che una Camera, pur avendo nel rispettivo registro iscritte o annotate anche meno di 75.000 imprese e unità locali, debba rimanere l'istituzione di riferimento a livello locale, ferma restando una sostenibilità economico finanziaria, che assicuri investimenti sul territorio a favore delle imprese, e una rilevanza territoriale, determinata dalla caratterizzazione culturale ed economica della realtà provinciale nonché dalla presenza sul territorio di sedi di altri organismi pubblici di rilevanza strategica per il sistema imprenditoriale locale. La nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali verrà definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deliberati dai rispettivi consigli, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ma non ancora conclusi, si intendono interrotti qualora non confermati da tutti i consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

4. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oggetto delle operazioni di accorpamento avviate e non concluse o comunque non ancora operative, sono interrotte. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino ad una revisione della riforma.

5. Al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di far fronte alle attività di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e l'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 sono abrogati. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno annualmente assumere personale nel limite dei risparmi di spesa per cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute a qualsiasi titolo nell'anno precedente, fatto salvo l'equilibrio economico finanziario delle stesse».

61.9

MALLEGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - 1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020».

61.10

MALLEGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

61.11

BALBONI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. - (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio) - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il molo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento"».

61.12

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, è premesso il seguente comma:*

«01. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.580, è sostituito dal seguente:

"5.1 consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio di cui al decreto previsto dall'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, anche in deroga al numero massimo di 60 qualora con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio che, pur avendo nel proprio registro iscritte o annotate anche meno di 75.000 imprese e unità locali, ritenga necessario il mantenimento dell'istituzione a livello locale, tenuto conto della sostenibilità economico finanziaria

che assicuri investimenti sul territorio a favore delle imprese, nonché della rilevanza territoriale determinata dalla caratterizzazione socio-economica della realtà provinciale e altresì dalla presenza sul territorio di sedi di altri organismi pubblici di rilevanza strategica per il sistema imprenditoriale locale.";

b) *i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono soppressi».*

61.13

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre 31 dicembre 2021. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e la Regione interessata nomina un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sopprimere il comma 3.*

61.14

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2 premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6-bis,»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 possono, con apposito decreto, sospendere tali procedimenti per un periodo massimo di tre anni, in ragione degli effetti

dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

61.15

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «Al fine di semplificare ed accelerare» *inserire le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis, »;

b) *al comma 2, prima delle parole:* «Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti» *inserire le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis,»;

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. I presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 possono, con apposito decreto, sospendere tali procedimenti per un periodo massimo di tre anni, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

61.16

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alle parole:* «Al fine di» *premettere le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto al comma 8»;

b) *al comma 2, , alle parole: «Ad esclusione» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 8»;*

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. I presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 possono, con apposito decreto, sospendere tali procedimenti per un periodo massimo di tre anni, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

61.17

RUFA, ALESSANDRINI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, primo periodo, le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto» con le seguenti; «entro e non oltre- il 31 dicembre 2022».

61.18

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «un anno»;*

b) *ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «sessantesimo»;*

c) *ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «su proposta della regione interessata»;*

d) *al comma 2 sopprimere le parole: «Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.»;*

e) *sopprimere il comma 3.*

61.19

BOTTICI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: «fatte salve le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che sono in attesa della definizione con sentenza dei procedimenti giudiziari amministrativi pendenti.».

61.20

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Regione interessata» con le seguenti: «previa intesa con la Regione, le Province interessate, nonché con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese iscritte»;*

b) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.».

61.21

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, l'alea è sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 2018, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, salvo quanto previsto dal comma 1-bis, tenendo conto dei seguenti criteri:";*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio, individuato nella proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1, può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più camere di commercio, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative

sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati.";

c) al comma 4, le parole: "i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi criteri previsti nei commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

1-ter. Entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto della proposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, si procede ad una nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

61.22

GRANATO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le parole: "in ogni provincia autonoma e città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione".».

61.23

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 le parole: "provincia autonoma e città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione".».

61.24

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 2020, n. 76, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini della cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre fede la data di presentazione dell'istanza, purché la cancellazione sia perfezionata entro 15 giorni dalla medesima data."».

61.25

VONO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. all'articolo 10 comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 2015, n. 124, *le parole:* «provincia autonoma e città metropolitana» *sono sostituite dalle parole:* «provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione»;

b) *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dall'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione di numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salva diversa richiesta delle camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.».

61.26

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

"3-bis. I consigli delle camere di commercio, costituiti a seguito dei processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, sono costituiti in modo tale da garantire la rappresentanza

equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento";

b) al comma 4, le parole: "e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante" sono soppresse.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

61.27

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 6, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «in tutte le sedi della camera di commercio» sono inserite le seguenti: «prevedendo, altresì, nelle camere di commercio costituite a seguito dei processi di accorpamento, che il servizio per la valorizzazione del Made in Italy sia istituito e di regola garantito, nelle sedi diverse da quella legale».

61.28

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ricomprese anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto.»

61.29

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura hanno la facoltà di diminuire, fino all'esenzione, la misura del diritto annuale dovuto dai coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al precedente articolo 8"».

61.30

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio, individuato nella proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1, può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più camere di commercio, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati";

b) al comma 4, le parole: "i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi criteri previsti nei commi 1, 1-bis, 2 e 3".

7-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle imprese iscritte presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che aderiscono volontariamente al processo di riorganizzazione, è riconosciuto un rimborso pari al cinquanta per cento del diritto annuale versato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

7-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.».

61.31

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Si procede altresì alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1, nei casi in cui la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituita a seguito dei processi di accorpamento, presenti, per due esercizi finanziari consecutivi, un bilancio in disavanzo economico e finanziario.

7-ter. Al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis, la presidenza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è preclusa alla Camera di commercio della quale sono espressione gli organi esecutivi responsabili del disavanzo economico finanziario che ha determinato il commissariamento».

61.32

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.».

61.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di pro-

duzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve esplicitamente prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma».

61.0.2

MOLLAME, ACCOTO, SANTILLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto e sesto periodo sono soppressi».

61.0.3

SANTILLO, ACCOTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole da: "costituisca una grave violazione" fino alla

fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "sia di importo superiore al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto"».

61.0.4

ACCOTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il dodicesimo e il quattordicesimo periodo sono soppressi;*
 - b) al quindicesimo periodo, le parole: "e ne esercita la prelazione" sono soppresse;*
 - c) l'ultimo periodo è soppresso.».*
-

61.0.5

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni in materia di commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di semplificare le modalità di rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 181 comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 nonché di evitare disparità di trattamento fra operatori di Regioni diverse e nelle more della revisione organica delle norme in materia di commercio su aree pubbliche, sono adottate le seguenti disposizioni: *a) In materia di requisiti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, si applica l'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59. b) Il rinnovo è disposto anche a favore delle società di capitale costituite sulla base della normativa regionale vigente ovvero costituite prima del 31 dicembre 2018 in quelle Regioni il cui ordinamento è mera attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. c) Al comma 4-bis dell'articolo 181 del Decreto Legge*

19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 le parole: "quale ditta attiva" sono soppresse».

61.0.6

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Riduzione delle sanzioni previste all'articolo 37 del decreto legge decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 37 del decreto legge decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 2) sono soppresse le seguenti parole: ", in misura raddoppiata";

b) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "in misura triplicata"».

61.0.7

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia edilizia)

1. All'articolo 6, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

b) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine

non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"».

61.0.8

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'articolo 54 è abrogato».

61.0.9

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

61.0.10

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

61.0.11

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI,

PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

*(Semplificazione burocratico amministrativa
per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)*

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera *c)*, comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

Art. 62

62.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. La deroga di cui al comma 1-bis si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle amministrazioni statali»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetta delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

62.2

MONTANI, SAVIANE, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. La deroga di cui al precedente comma 1-bis si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle amministrazioni statali».

62.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. La deroga di cui al precedente comma 1-bis si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle amministrazioni statali».

62.4

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. La deroga di cui al precedente comma 1-bis si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle amministrazioni statali».

62.5

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. La deroga di cui al precedente comma 1-bis si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle amministrazioni statali».

62.6

DE BERTOLDI, LA PIETRA, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. La deroga di cui al precedente comma 1-bis si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle amministrazioni statali».

62.7

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'," inserire le seguenti: "del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale"».

62.8

CIRINNÀ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione

il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

1-*ter*. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "una transazione fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori";

b) al comma 2, dopo la parola: "transazione" la parola: "fiscale" è soppressa e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente "novanta";

c) al comma 3, dopo la parola: "transazione" la parola: "fiscale" è soppressa e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni".

1-*quater*. Nelle more dell'istituzione dell'albo disciplinato dall'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 63, comma 1, del medesimo decreto il professionista indipendente dovrà essere iscritto al registro dei revisori legali ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3 del medesimo decreto.

1-*quinqüies*. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "previdenza e assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti";

b) al comma 2 le parole: "fiscali e previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "tributari e contributivi";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "e all'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "e agli altri uffici competenti" e al terzo periodo le parole: "L'ufficio, nello stesso termine, deve" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici, nello stesso termine devono".».

62.9

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di garantire la capacità dei beneficiari della misura "Resto al Sud" di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19, gli oneri di restituzione delle rate del fi-

nanziamento bancario di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e contestualmente ripartiti sulle restanti rate del piano di ammortamento.».

62.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agroalimentari.».

62.0.1

PESCO, PUGLIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedura familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scaden-

za convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera *e)* del comma *3-bis*.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma *3-bis*, sono inseriti i seguenti:

"*3-ter.* Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-querter. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo *te-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.
(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un

dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussi-

stenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

62.0.2

PESCO, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente: "2-*ter*. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.
(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore

di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis.* Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»;

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'arti-

colo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: «7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.»;

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) -1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al

numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a)* l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b)* l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c)* la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d)* l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c)* l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d)* la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dal-

l'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo io della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

62.0.3

DE BERTOLDI, LA PIETRA, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

62.0.4

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1,"».

62.0.5

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti. parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1,"».

62.0.6

MONTANI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1,"».

62.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 31 della Comunicazione di cui al comma 1"».

62.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVI D-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine

di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

62.0.9

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di *marketing* e di organizzazione di eventi;

b) alle ricerche di mercato;

c) ai servizi finanziari;

d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ((2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

62.0.10

GRANATO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID 19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa

all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 ottobre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma *i-bis* dell'articolo 106 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e rimodulazione dei piani dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25% dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 superiore al 50% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100% dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per l'anno 2020.

62.0.11

VALENTE, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di centoventi mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. Il pagamento dilazionato del debito può essere effettuato a rate mensili costanti o a rate mensili crescenti. Nel caso di rate mensili crescenti, il piano dell'impresa deve prevedere il pagamento di almeno il 40 per cento dell'intero debito entro la prima metà della durata complessiva della rateazione".

2. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 22 milioni di euro a decorrere 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

62.0.12

Marco PELLEGRINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma 10, anche nel caso di aumenti di

capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro."».

62.0.13

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168)

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto in fine il seguente:

"1-*quater*) In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 15 nonché dall'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico."».

62.0.14

BOTTO, PUGLIA, ORTIS, PAVANELLI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici)

1. Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, i quali sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La riduzione di cui al comma 1 spetta agli esercenti, a prescindere dall'ammontare dei loro utili relativi all'anno d'imposta precedente, per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente articolo sono nulle.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione della misura contenuta nel presente articolo.».

62.0.15

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali.";

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto."; d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di discipli-

na degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

4) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."».

62.0.16

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiera-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

62.0.17

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

*(Disposizioni in materia di rinegoziazione
dei mutui per le piccole, medie e microimprese)*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, le microim-

prese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argentera potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

62.0.18

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.".

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° giugno 2020».

62.0.19

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modificazioni all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) Per il settore orafo, dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinquanta milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.342 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."».

62.0.20

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argenteria, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del

precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

62.0.21

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art., 62-bis.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero della economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presenta entro il 31 agosto 2020, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

62.0.22

BRESSA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Gli investitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)", adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività d'investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento di azioni e obbligazioni emesse e collocate da banche, o loro controllate, aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell'entrata in vigore del presente articolo, possono presentare ricorso all'ACF per vedersi riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito di acquisto dei predetti strumenti finanziari, fermo restando il limite massimo di competenza per valore dell'ACF, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58. A tal fine il predetto Fondo è integrato, per le finalità di cui al presente comma, per l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

2. L'Arbitro Controversie Finanziarie accerta le violazioni dell'obbligo in capo all'intermediario di informazioni circa le vicende e l'andamento del titolo successivamente all'acquisto quindi la violazione di obblighi di informazione post contrattuale collocati nella fase esecutiva del rapporto secondo il disposto dell'articolo 21 del TUF.

3. Il ricorso di cui al comma 1 è presentato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Al fine di agevolare le procedure risarcitorie di cui al presente articolo, le banche in liquidazione ovvero le banche rese cessionarie di attività e passività delle stesse, trasmettono all'ACF, su richiesta, in ossequio ad un dovere di leale collaborazione, la documentazione nella loro disponibilità a tal fine occorrente, eventualmente corredata di una memoria illustrativa.

5. Il risarcimento del danno, come riconosciuto con pronuncia dell'ACF, nei confronti degli investitori di cui al comma 1 è liquidato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento eventualmente già percepito. A tal fine la CONSOB può definire apposite intese con il FIR, il FITD e l'ANAC, al fine di acquisire ogni elemento informativo utile.

6. Ai fini della presentazione del ricorso all'ACF da parte degli investitori di cui al comma 1 e della relativa trattazione, trova applicazione la procedura prevista dal citato Regolamento adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce. Tali modalità sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicate sul sito internet dell'Autorità e dell'ACF. Agli oneri di funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del comma 1.

7. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 60 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere su le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

62.0.23

SAVIANE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 30 giugno 2021 e relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'Imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, so-

no stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.24

CORTI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la parola: "leasing" sono aggiunte le seguenti: "operativo e finanziario"».

62.0.25

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020" sono soppresse."».

62.0.26

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b*), dopo le parole: "Amministrazione competente" aggiungere le seguenti: "o, in alternativa e nei soli comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale de 11 Repubblica italiana n. 14 I del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114 comma 4».

62.0.27

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b*), dopo le parole: "Amministrazione competente" aggiungere le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114; comma 4».

62.0.28

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione degli incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.»

62.0.29

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.62-bis.

(Trasparenza negli affidamenti diretti nei condomini)

1. Ai fini di una maggiore trasparenza nell'affidamento di lavori condominiali è vietata la consegna di commesse all'amministratore o ai condomini o ai loro parenti e affini entro il terzo grado e ad aziende o cooperative di servizi di cui gli stessi sono amministratori o soci.»

62.0.30

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti

già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico"».

62.0.31

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Regolazione obbligo formazione smart working)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico e normativo», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,»;

b) al comma 2, la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «deve»;

c) dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga fondazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili"».

62.0.32

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1 per cento";

- alla lettera *b*):

a) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

b) sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";

- alla lettera *c*): sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

62.0.33

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Credito di imposta imprese agricole)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta; da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

3. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 15 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni di euro nel 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

62.0.34

CARBONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione versamenti)

1. Al fine di tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni è prorogato il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, al 30 novembre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo e senza l'applicazione di ulteriori sanzioni».

62.0.35

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Interventi a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve)

1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è integrato con contributo di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. In favore dei soggetti di cui al comma 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

62.0.37

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dal 31 ottobre, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

62.0.38

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020 in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

b) Al comma 4 dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

62.0.39

CONZATTI, GINETTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 dicembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 dicembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad

imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2021 e la restante parte entro il 30 settembre 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 dicembre 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 56,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 49,4 milioni per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 7 milioni per l'anno 2022, a 48,6 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

62.0.40

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a)* comma 1, lettera *b)*);
- b)* comma 8;
- c)* comma 8-*bis*;
- d)* comma 14, lettere *a)* e *b)*.

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il limite pari a 5 .000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b)* il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

62.0.41

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

62.0.42

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

62.0.43

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle im-

prese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte le seguenti: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.».

62.0.44

VONO, GRIMANI, MAGORNO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)

1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-leggeri. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020.».

62.0.45

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi."».

62.0.46

GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3 ,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

62.0.47

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)

1. All'articolo 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase "e i parchi divertimento"».

62.0.48

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.0.49

VONO, GRIMANI, MAGORNO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti:", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

62.0.50

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di aziende private il cui datore di lavoro, nel 2021, abbia alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in percentuale pari o superiore al 10 per cento della forza lavoro impiegata.

2. Le aziende che rispettano i requisiti di cui al comma 1, possono fare domanda di iscrizione in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande di cui al precedente periodo, nonché i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle aziende private sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Art. 63

63.1

GAUDIANO, D'ANGELO, VACCARO, ANASTASI, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-bis) interventi di smaltimento del materiale contenente amianto presente sulle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate del fabbricato o unità immobiliare oggetto di intervento".».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incentivi per lo smaltimento di materiale contenente amianto e semplificazione procedimenti assemblee condominiali»;

b) *gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

63.2

Marco PELLEGRINI, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione procedimenti assemblee condominiali ed estensione fruizione incentivi dell'articolo 119 del disegno di legge n. 34 del 2020.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

63.3

DAL MAS

Sostituire il comma 9-bis con il seguente:

«9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo, in vigore della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

63.4

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, il capoverso «9-bis» è sostituito dal seguente:

«9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo, in vigore della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

63.5

CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le deliberazioni» a: «edificio», con il seguente periodo: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo, in vigore della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento, sono valide se appro-

vate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

63.6

CALANDRINI

Dopo le parole: «gli interventi di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «, in vigore della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento,».

63.7

D'ANGELO, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «9-bis», dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121».

63.8

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, capoverso «9-bis», dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi e della conseguente cessione del credito».

63.9

CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle deliberazioni assunte in vigore della detrazione fiscale, nella misura del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77».

63.10

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle deliberazioni assunte in vigore della detrazione fiscale, nella misura del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77».

63.11

DAL MAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle deliberazioni assunte in vigore della detrazione fiscale, nella misura del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77».

63.12

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori."».

63.13

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI, VATTUONE, IORI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".

1-ter. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19 e del divieto di assembramento imposto dal mese di marzo 2020 che ha impedito agli amministratori di condominio di convocare le assemblee, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato al 31 dicembre 2020.

1-quater. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».

63.14

RAUTI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel me-

desimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale è valido con la sola firma del segretario e/o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

63.15

DE LUCIA, ANGRISANI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis*). All'articolo 1136 del codice civile, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:

"7-*bis*). L'assemblea può essere convocata anche in forma telematica o su piattaforma di videoconferenza secondo modalità che garantiscono la corretta identificazione, partecipazione ed esercizio del diritto di voto."

1-*ter*). All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il comma 5 è aggiunto in fine il seguente:

"5-*bis*). Nei casi di convocazione secondo le modalità previste dal comma 7-*bis* dell'articolo 1136, può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale è valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che lo comunica a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione."».

63.16

TOSATO, ROMEO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può

anche essere valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".».

63.17

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il comma:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale è valido con la sola firma del segretario e/o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

63.18

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 66 disp. att. Codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

"È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione."».

63.19

CALANDRINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 66 disp. att. Codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

"È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione".».

63.20

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«2. Al fine di garantire il rispetto delle norme emanate e per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'intervento in sicurezza in assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. 2. 3. Di tale facoltà ne viene data notizia nell'avviso di convocazione, riconoscendo la validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione.».

63.21

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGGI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid-19, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1136 del codice civile e agli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche al fine di consentire il rapido avvio dei lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché dei lavori per il recupero ed il restauro delle facciate esterne degli edifici di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019, commi 219 e seguenti, è consentito lo svolgimento delle assemblee straordinarie di condominio anche in modalità di videoconferenza e/

o collegamento telefonico, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e applicativi esistenti, purchè sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile potrà essere indicato come luogo della riunione, in alternativa o in via esclusiva, anche un luogo virtuale con l'indicazione dettagliata dei tempi e delle modalità tecniche di svolgimento che, laddove possibile, andrebbero preventivamente concordate con i condomini tenuto conto della strumentazione di cui essi ragionevolmente potrebbero disporre. L'avviso di convocazione dovrà altresì definire la possibilità di registrazione audio/video dell'assemblea in conformità alla normativa sulla privacy e le modalità di espressione del voto che potrà essere eventualmente reso non in modo simultaneo alla riunione ma all'esito di essa o per corrispondenza tracciabile o mediante strumenti elettronici. Ogni partecipante alla riunione ha facoltà di inoltrare dichiarazioni scritte da leggere nel corso dell'assemblea e verbalizzare a cura del Presidente. Nel rispetto delle misure di sicurezza e della distanza interpersonale è possibile prevedere che più condomini facciano espressa richiesta di condividere il collegamento da remoto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1136 del codice civile comma 7 il verbale della riunione che si svolge secondo le modalità indicate ai commi precedenti verrà trascritto nel registro dell'amministratore e inoltrato a tutti i partecipanti secondo le prassi già in uso e ritenute più idonee ma preferibilmente tramite raccomandata, Pec o consegna diretta con firma e data di ricevuta».

63.22

CALANDRINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemico da Covid-19, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1136 del codice civile e agli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche al fine di consentire il rapido avvio dei lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché dei lavori per il recupero ed il restauro delle facciate esterne degli edifici di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019, commi 219 e seguenti, è consentito lo svolgimento delle assemblee straordinarie di condominio anche in modalità di videoconferenza e/o collegamento telefonico, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e applicativi esistenti, purchè sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile potrà essere indicato come luogo della riunione, in alternativa o in via esclusiva, anche un luogo virtuale con l'indicazione dettagliata dei tempi e delle

modalità tecniche di svolgimento che, laddove possibile, andrebbero preventivamente concordate con i condomini tenuto conto della strumentazione di cui essi ragionevolmente potrebbero disporre. L'avviso di convocazione dovrà altresì definire la possibilità di registrazione audio/video dell'assemblea in conformità alla normativa sulla privacy e le modalità di espressione del voto che potrà essere eventualmente reso non in modo simultaneo alla riunione ma all'esito di essa o per corrispondenza tracciabile o mediante strumenti elettronici. Ogni partecipante alla riunione ha facoltà di inoltrare dichiarazioni scritte da leggere nel corso dell'assemblea e verbalizzare a cura del Presidente. Nel rispetto delle misure di sicurezza e della distanza interpersonale è possibile prevedere che più condomini facciano espressa richiesta di condividere il collegamento da remoto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1136 del codice civile comma 7 il verbale della riunione che si svolge secondo le modalità indicate ai commi precedenti verrà trascritto nel registro dell'amministratore e inoltrato a tutti i partecipanti secondo le prassi già in uso e ritenute più idonee ma preferibilmente tramite raccomandata, Pec o consegna diretta con firma e data di ricevuta.».

63.23

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1. Il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020

2. L'amministratore il cui incarico risulta scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020, rimane in carica sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente.».

63.24

GIROTTI, ANASTASI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche e semplificazioni agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-

role: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

ORDINI DEL GIORNO

G63.100

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premessi che:

il Capo I del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;

l'articolo 10 del provvedimento citato dispone, tra l'altro, semplificazioni e altre misure in materia edilizia;

non sembrerebbero tuttavia essere presenti disposizioni mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;

tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e" più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81%, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei, e a cui rischiano di aggiungersi ulteriori 140 mila posti, che potrebbero non superare il test dell'estate;

interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il *Superbonus* consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

il comma 1, dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 stabilisce che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sia applicata nella misura del 110 per cento, sulle prime e seconde case e villette a schiera; i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

il comma 9 del succitato articolo 119 estende l'ambito di applicazione della misura del *superbonus* 110% agli Istituti autonomi case popolari (IACP); agli enti del terzo settore, oltre che alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico,

impegna il Governo:

a includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «*Superbonus*».

G63.101

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni ed altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, *sisma bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

il Titolo IV del provvedimento citato, inoltre, reca numerose disposizioni in materia di semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e *green economy*;

considerato che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

il richiamato articolo 119 ai commi 1, lettere *b)* e *c)* limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri

urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «*Superbonus*», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

G63.102

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premesso che:

il Titolo I del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, mentre il successivo Titolo IV reca semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy;

l'articolo 10, in particolare, reca semplificazioni cd altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

considerato che:

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. *Superbonus* sono sottoposti a un *iter* complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta;

il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerata la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «*post covid*», posto che la misura dell'*ecobonus* e sisma bonus negli anni ha de-

terminato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione e detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2023 (comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»),

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli interventi di efficientamento energetico disciplinati dall'art. 119 richiamato dall'articolo 63 del decreto-legge in esame.

G63.103

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premesso che:

il Capo I del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;

l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone, tra l'altro, semplificazioni e altre misure in materia edilizia;

tra le misure fiscali dell'articolo 119 - del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 -«*Eco-bonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici*» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a pro-

prietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere *a-d*);

la misura (lett. *d-bis*) è stata estesa, altresì, anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

tra le modifiche ultime la misura è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera *e*);

considerato che in Commissione V Bilancio della Carnera non è stato accolto l'emendamento 119. 157 Saltamartini di fatto creando un *volnus* normativo;

l'accoglimento dello stesso avrebbe mostrato un segnale di grande responsabilità istituzionale che riconosce l'insostituibile ruolo delle scuole paritarie, servizio educativo di importanza strategica e che dimostra l'intenzione di voler stare dalla parte delle famiglie e dei ragazzi;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia al venire meno delle entrate della loro attività. Questo periodo di inattività potrebbe invece essere sfruttato fruttuosamente per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici,

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del *superbonus* si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

EMENDAMENTI

63.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"«.

2. Sino a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.».

63.0.2

RAUTI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno spe-

cifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

2. Sino a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

63.0.3

DE LUCIA, ANGRISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: "far transitare" sono sostituite dalle seguenti: "riscuotere e pagare" e le parole: "su uno specifico conto corrente" *con le seguenti*: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

2. Sino a sei mesi dal termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche secondo quanto disposto dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

63.0.3a

TESTOR, TOSATO, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Riscossione e pagamento delle quote condominiali)

1. All'articolo 1129 del codice civile, settimo comma, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "far transitare" con le seguenti: "riscuotere e pagare";

b) sostituire le parole: "su uno specifico conto corrente" con le seguenti: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

2. Sino a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

63.0.4

DAMIANI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali,

al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

63.0.5

TOSATO, ROMEO, CAMPARI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020».

63.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)

1. Al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

2. Al comma 10, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca".

3. Al comma 14, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

4. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere: "in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* lettera a), b), c), d), e), f), g) delle disposizioni d'attuazione al codice civile".».

63.0.7

D'ANGELO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-*bis*.

(Disposizioni in materia di condomini negli edifici)

1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. All'articolo 1136 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

"All'assemblea è prevista la partecipazione anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza; in tal caso, il verbale, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dall'amministratore o da chi ha convocato l'assemblea e, in caso di contestazione dello stesso, è consentito avvalersi della registrazione della riunione. La verifica delle presenze è assicurata attraverso l'esibizione in video del documento d'identità, mentre una eventuale delega, firmata e accompagnata dalla fotocopia del documento del delegante, è trasmessa in via telematica."

3. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto in fine il seguente comma:

"L'assemblea può essere convocata anche in forma telematica o su una piattaforma di videoconferenza".».

63.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n.10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

63.0.9

RAUTI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga termini)

1. In deroga al comma 1 n.10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

63.0.10

DE LUCIA, ANGRISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga termini adeguamento antincendio)

1. In deroga a quanto disposto dal comma 1, n. 10), dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019.».

63.0.11

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga termini)

1. In deroga al primo comma n. 10) dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

63.0.12

ROMEO, TOSATO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga termini)

1. In deroga al comma 1 n.10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

63.0.13

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone."».

63.0.14

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. all'alinea, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2023"; al comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2023"; al comma 5, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2023"; conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;

2. alla lettera *b)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,", sono soppresse;

3. alla lettera *c)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,", sono soppresse;

b) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

"9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente Gomma:

1. la detrazione di cui al comma 1, lettera *a)*, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;

2. la detrazione di cui al comma 1, lettera *b)*, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20".

9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parifi-

cate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera *a*), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera *b*), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

1) *quanto a 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

2) *quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3.464 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

63.0.15

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

1-*ter*. L'opzione di cui alla lettera *b*) del comma 1 può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2 L'opzione si riferisce a tutte le rate residue.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

63.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 83, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) All'articolo 91, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".».

63.0.17

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I, al numero 36, sostituire le parole: "in massa superiori a 50.000 kg", con le seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".

2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;"».

63.0.18

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni in materia di concessioni idroelettriche)

1. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 Kw».

63.0.19

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)

1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».

63.0.20

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici esistenti)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%.

4. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

63.0.21

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazione nello svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali)

1. All'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati",

d) il comma 6 è sostituito con il seguente: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare".

2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo la parola: "giudizio" sono inserite le seguenti: "ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"».

Art. 64

64.1

LEONE, PUGLIA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'incremento di cui al periodo precedente è destinato, altresì, al supporto delle imprese a conduzione femminile esistenti, in particolare di quelle attive nel Mezzogiorno, nonché ad incoraggiare la nascita di *start-up* femminili».*

64.2

CONZATTI, GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese».

64.3

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga a quanto previsto, è concessa anche agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle

assicurazioni iscritti al ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

64.4

PESCO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 54, del decreto-legge 1.7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: "l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi" sono aggiunte le seguenti: "ai singoli soci di società a responsabilità limitata e Società in accomandita già iscritti a gestioni Inps,".».

64.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).».

64.6

DELL'OLIO, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «a sostegno delle imprese e dell'occupazione», sopprimere la seguente parola: «anche».*

64.7

DELL'OLIO, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:*

«*b-bis*) una quota pari all'80 per cento l'importo complessivo di cui al comma 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è destinata in via esclusiva alla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. e la restante parte è assegnata con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze per operazioni diverse da quelle previste dal comma 1.».

64.8

BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: "fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale"».

64.9

CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: "fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale"».

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

64.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: "fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale"».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

a) *quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento;*

b) *quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.*

64.11

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: "fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale"».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni», con le seguenti: «200 milioni», e sopprimere le parole da: «e di 50 milioni» fino alla fine del comma.

64.12

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: "10 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.13

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "vitivinicole" sono aggiunte le seguenti: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.14

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: "la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.", sono sostituite dalle sagenti: "la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.15

PESCO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alle garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, accedono anche le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI, delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater).

2-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative di cui al codice Ateco, sezione K),".».

64.16

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: "fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

64.17

BINI, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere m)," sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere c) e m)," e le parole: "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, le Associazioni di rappresentanza e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"».

64.18

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere m)," sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere c) e m)," e le

parole: "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, le Associazioni di rappresentanza e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"».

64.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *m*)," sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *c*) e *m*)," e le parole: "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, le Associazioni di rappresentanza e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"».

64.20

PEROSINO, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *m*)," sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *c*) e *m*)," e le parole: "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, le Associazioni di rappresentanza e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"».

64.21

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *m*)," sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *c*) e *m*)," e le parole: "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, le Associazioni di rappresentanza e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"».

64.22

DE BERTOLDI, BALBONI, LA PIETRA, CALANDRINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *m*)," sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettere *c*) e *m*)," e le parole: "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, le Associazioni di rappresentanza e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"».

64.23

CALANDRINI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: "Fino al 31 dicembre 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 giugno 2021».

64.24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «e le parole: "Fino al 31 dicembre 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 giugno 2021».

64.25

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: "Fino al 31 dicembre 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 giugno 2021».

64.26

COMINCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni", inserire le seguenti: ", di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21"».

64.27

MODENA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, *dopo le parole:* "in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni", inserire le seguenti: ", di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21"».

64.28

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni", inserire le seguenti: ", di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21"».

64.29

PESCO, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

"*m-ter*) la garanzia di cui alla lettera *m*) è altresì concessa in favore delle microimprese e piccole imprese come definite dall'Allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con riferimento alle esposizioni creditizie classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte *B*), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, anche prima del 31 gennaio 2020, a condizione che le stesse abbiano raggiunto un accordo preventivo transattivo con le banche creditrici, subordinato all'ottenimento della garanzia di cui alla presente lettera, per la ristrutturazione del debito di cui al comma 1), attraverso una riduzione minima della quota capitale pari al 30 per cento, oltre ad una sostanziale estensione temporale di ammortamento."».

64.30

PESCO, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finan-

ziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI, delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*).».

64.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera *g-quater*), inserire la seguente:

"*g-quinquies*) La garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui- all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

64.32

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

"*g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione,

salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione".».

64.33

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente:

"g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione"».

64.34

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1, lettera m), primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi,", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, dei loro collaboratori e dei collaboratori di società di mediazione creditizia".».

64.35

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare il recupero al mercato legale, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, autorizzate dal giudice delegato a proseguire l'attività d'impresa ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, accedono ai benefici di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 anche nei casi in cui presentino esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.».

64.36

CALIGIURI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolare il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia».

64.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanzia-

rie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*).».

64.38

COMINCINI

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. All'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"*13-bis*. Ai fini delle necessarie verifiche ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, acquisisce per il tramite del soggetto richiedente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, sotto la propria responsabilità, dichiara che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del predetto codice, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

13-ter. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

64.39

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 64, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 159/2011 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.».

64.40

FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata di tali finanziamenti non può essere superiore ai 120 mesi."».

64.41

CALANDRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5.bis. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge del 5 giugno 2020 n. 40, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata di tali finanziamenti non può essere superiore ai 120 mesi."».

64.0.1

LA PIETRA, BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, ovvero importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

3. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le

finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lett. *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.

4. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi".

6. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00"».

64.0.2

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, ovvero importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

3. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le

finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lett. *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.

4. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi".

6. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00."».

64.0.3

DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, ovvero importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

3. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a*) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le

finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

4. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente :

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi".

6. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00"».

64.0.4

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, ovvero importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

3. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le

finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi".

6. Il modello di valutazione previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2017, non si applica, in aggiunta alle esclusioni previste dal medesimo comma 2, alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie di importo superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato».

64.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, ovvero importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1, non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1, lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

3. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a*) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le

finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

4. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi".

6. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 20 I 7 le parole: "35.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00"».

64.0.6

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, ovvero importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *c*) e lettera *d*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

3. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a*) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le

finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

4. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di filma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi".

6. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00"».

64.0.7

DE BERTOLDI, BALBONI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasferimento alle imprese del vantaggio della garanzia pubblica)

1. All'articolo 13, comma, 1 lettera *e*) ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "del tasso di interesse" sono sostituite dalle seguenti: "del T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)".

64.0.8

DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasferimento alle imprese del vantaggio della garanzia pubblica)

1. All'articolo 13, comma, 1 lettera *e*) ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "del tasso di interesse" sono sostituite dalle seguenti: "del T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)".

64.0.9

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasferimento alle imprese del vantaggio della garanzia pubblica)

1. All'articolo 13, comma, 1 lettera *e*) ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "del tasso di interesse" sono sostituite dalle seguenti: "del T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)".

64.0.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasferimento alle imprese del vantaggio della garanzia pubblica)

1. All'articolo 13, comma, 1 lettera *e*) ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "del tasso di interesse" sono sostituite dalle seguenti: "del T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)".

64.0.11

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasferimento alle imprese del vantaggio della garanzia pubblica)

1. All'articolo 13, comma, 1. lettera *e*) ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "del tasso di interesse", sono sostituite dalle seguenti: "del T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)".

64.0.12

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasferimento alle imprese del vantaggio della garanzia pubblica)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *e*), ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, le parole: "del tasso di interesse" sono sostituite dalle seguenti: "del T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)».

64.0.13

DE BERTOLDI, BALBONI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite delle seguenti: "50.000,00".

2. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 200 milioni di euro. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate dai Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per erogare credito diretto da parte dei Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

3. Le operazioni di cui alla lettera *a*) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa rispetto a quella rilasciata sulle risorse pubbliche, e le operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.

4. All'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizza-

zione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese" sono soppresse».

64.0.14

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite delle seguenti: "50.000,00".

2. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 200 milioni di euro. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate dai Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per erogare credito diretto da parte dei Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

3. Le operazioni di cui alla lettera *a*) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa rispetto a quella rilasciata sulle risorse pubbliche, e le operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.

4. All'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazio-

ne o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese" sono soppresse».

64.0.15

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite delle seguenti: "50.000,00".

2. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 200 milioni di euro. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate dai Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per erogare credito diretto da parte dei Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

3. Le operazioni di cui alla lettera *a*) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa rispetto a quella rilasciata sulle risorse pubbliche, e le operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.

4. All'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazio-

ne o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 114, sopprimere il comma 4.

64.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite delle seguenti: "50.000,00".

2. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 200 milioni di euro. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate dai Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per erogare credito diretto da parte dei Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

3. Le operazioni di cui alla lettera *a)* del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa rispetto a quella rilasciata sulle risorse pubbliche, e le operazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.

4. All'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le

parole: "che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese" sono soppresse».

64.0.17

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite delle seguenti: "50.000,00".

2. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 200 milioni di euro. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate dai Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per erogare credito diretto da parte dei Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

3. Le operazioni di cui alla lettera *a*) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa rispetto a quella rilasciata sulle risorse pubbliche, e le operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.

4. All'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le

parole: "che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese" sono soppresse».

64.0.18

CROATTI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno della promozione e della vendita online dei prodotti artigianali delle filiere del Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"b-bis) start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, specializzate nella vendita *online* di prodotti artigianali del Sud-Italia";

b) al comma 10, dopo le parole: "fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici" sono inserite le seguenti: "e di prodotti artigianali realizzati esclusivamente nelle zone di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, previa obbligatoria indicazione del paese d'origine, di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. Per prodotti della filiera meridionale si intendono le seguenti categorie: prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, prodotti enogastronomici, prodotti cosmetici e di profumeria, prodotti tessili e di gioielleria, oggettistica ornamentale e ceramiche artigianali"».

64.0.19

MARINO, VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *m*) e *m-bis*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-bis" ed eventuale "integrazione allegato 4-bis", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».

64.0.20

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000)

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *m*) e *m-bis*), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle

procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-*bis*" ed eventuale "integrazione allegato 4-*bis*", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».

64.0.21

SUDANO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del personale delle Regioni e degli enti locali)

1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli enti locali, anche ad ordinamento autonomo, possono procedere per gli anni 2020 e 2021:

a) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai parimenti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

b) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente

deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (CO-SFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione».

64.0.22

BOTTO, PUGLIA, PAVANELLI, ROMANO, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno delle start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole ", *business angels*" sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art. 29-bis.

(Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, anche via sostituto d'imposta, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio ovvero in altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite di importo massimo, è possibile usufruibile della detrazione di cui all'articolo 29.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, al momento dell'investimento. Ai fini della determinazione del periodo fiscale dell'investimento, nel caso sia effettuato nella forma del convertendo, è valida la data del versamento con causale 'in conto futuro aumento di capitale'. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti 'de minimis'.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di 300 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero nell'esercizio di diritti di trascinarsi definiti in Statuto, o in caso di adesione ad un riacquisto di una classe di azioni da parte della società.

4. Gli investimenti di cui al comma i non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".";

c) al comma 8, capoverso "9-ter", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", anche via sostituto d'imposta, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca";

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio" sono aggiunte le seguenti: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative" sono aggiunte le seguenti: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero nell'esercizio di diritti di trascinarsi definiti in Statuto, o in caso di adesione ad un riacquisto di una classe di azioni da parte della società. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad

acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali".

2. All'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la parola: "legale" è sostituita dalla seguente: "operativa"».

64.0.23

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "non superiore a 499" aggiungere le seguenti: "determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

64.0.24

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, collima 1, n. 2) del Codice Civile, non effettuare fino al 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione

della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».

64.0.25

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per l'investimento in fondi)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento. Ai fini del presente comma si intendono per:

a) "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

b) "incubatore certificato": l'ente di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

c) "Business Angels": investitori privati che investono in *startup* nella prima fase della loro raccolta di capitali.

d) "Società d'investimento": società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR).

e) "Fondi di fondi di *venture capital*": i fondi comuni di investimento che investono in fondi di *venture capital*.».

64.0.27

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario, ai sensi del paragrafo D, parte IV delle disposizioni operative del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere *g-bis*, *g-ter* e *g-quater*».

64.0.28

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incremento Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'usura in conseguenza degli effetti prodotti dalle misure adottate per il contenimento e la prevenzione del Covid-19, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per il 2021. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.0.29

BOTTO, PUGLIA, PAVANELLI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, la sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro, per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 65

65.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 65:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021 »;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2021 »;*

3) *al comma 4, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021».*

Conseguentemente all'articolo 77, comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021 ».

65.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2021 »;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021».*

65.3

BAGNAI, BERGESIO, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;*

b) *al comma 4, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;*

c) *al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».*

65.4

DURNWALDER, STEGER

Al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021 ».

65.5.

COMINCINI

Al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

65.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021».

65.7

PESCO, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese ammesse alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettere a) e b) con scadenza della moratoria entro il 31 gennaio 2021, la moratoria è prorogata *pro rata temporis* fino al 31 gennaio 2024 attraverso una rateazione in massimo 36 mesi, a partire dal 31 gennaio 2021, dell'importo del prestito oggetto di moratoria. La proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.».

65.8

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 è sospesa";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997."».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive».

65.9

CARIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

65.10

FENU, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, di cui agli articoli da 128-*quater* a 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

65.11

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* "tramite il rilascio di cambiali agrarie," sono aggiunte le seguenti: "nonché per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, nella misura del debito in essere per capitale e per interessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concessi ad aziende agricole a fronte di agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, anche in deroga al comma 4,";

2) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per il 100 per cento, con garanzia statale, a prima richiesta, a titolo gratuito sull'importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti concessi ad aziende agricole a fronte di agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, anche in deroga al comma 4, che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).».

65.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della richiesta della garanzia di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'impresa dichiara anche il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003. Qualora emerga il mancato rispetto dei predetti parametri dimensionali, anche a seguito di controlli del Gestore del Fondo, ferma restando l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia, nei confronti del soggetto beneficiario finale, il procedimento di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123».

65.13

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare il decreto 17 ottobre 2014, n. 176, alle disposizioni di cui al presente comma.».

65.0.1

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo solidarietà mutui prima casa)

1. All'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e a i liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "ai liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 2362 del Codice Civile".».

65.0.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"fino al 31 dicembre 2020"».

65.0.3

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

1. Fino alla data del 31 gennaio 2021, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.».

65.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.».

65.0.5

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

65.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga delle semplificazioni di cui al comma 1-bis, dell'articolo 24, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132)

1. Al comma 1-bis, dell'articolo 24, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

65.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

65.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Incentivi alle imprese ai fini della riduzione dei canoni di locazione degli immobili della categoria catastale C/1)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20%, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75%.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento».

65.0.9

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Requisiti di accesso garanzia SACE)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, al comma 1, le parole: "che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662," sono sostituite dalle seguenti "che abbiano prevalentemente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1001 lettera a)1 della legge 23 dicembre 1996, n. 6621 tale per cui la nuova operazione proposta non sia pienamente coperta dal plafond residuo disponibile del Fondo stesso".».

65.0.10

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Regime opzionale per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva per gli aderenti al regime forfetario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

a) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

b) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento

elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le banche, le Poste Italiane S.p.a., gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettronici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;

d) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrispondere all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;

e) le banche, le Poste Italiane S.p.a., gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

f) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfetario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi.

2. Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

65.0.11

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2020, e a 600.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

Art. 66

66.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Azioni di finanziamento)

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

66.0.2

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al comma 1, lettera *p*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "alla data del 31 dicembre 2015".

2. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore" e le parole: "entro la data del 30 giugno 2016".

3. Dopo il comma 12-*sexies*, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente: "12-*sexies*-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022."».

66.0.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Tassazione dei ristorni)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che

dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa".».

Art. 67

67.1

BOTTICI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

67.0.1

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ulti-

mo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell'impresa ai sensi del comma i l'ammontare dei crediti trasferiti.».

67.0.2 (testo 2)

CERNO, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *g-quater*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ", in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse.

2. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

67.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.»

Art. 68

68.0.1

FATTORI, DE PETRIS, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. L'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato».

Art. 69

69.1

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «prorogare o rinnovare i» con le seguenti: «richiedere e negoziare la proroga o il rinnovo dei»;*

b) *Al comma 1, alla fine del punto 2-sexies, alla fine della lettera b), eliminare le seguenti parole: «non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso»;*

c) *Al comma 1, abrogare il punto 2-septies.*

d) *Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche aventi ad oggetto immobili conferiti o trasferiti a fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001».*

69.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, provincie, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, provincie, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.

b) al comma 4, quinto periodo le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento" e dopo le parole: "corrisposta in denaro", sono aggiunte le seguenti: "anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo".».

69.3

RAUTI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.».

69.4

CALANDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" è soppresso con efficacia retroattiva.».

69.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGGNI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«4. L'articolo 4 comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è soppresso con efficacia retroattiva.».

69.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGGNI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1° gennaio 2022.».

69.7

CALANDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1° gennaio 2022.».

69.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1° gennaio 2022».

69.0.1

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno.";

b) all'articolo 10, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1";

c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della performance" sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla performance";

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse;

e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad un anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti

che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla Performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato";

f) all'articolo 14, comma 2-*bis*, le parole: ", di norma," sono soppresse;

g) all'articolo 14, comma 2-*bis*, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

h) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)";

i) all'articolo 14-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata";

j) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

k) all'articolo 14-*bis*, al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

l) all'articolo 14-*bis*, il comma 6 è abrogato.».

69.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-*bis*.

(Cedolare secca sugli immobili commerciali)

1. Stante l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e di vicinato e in considerazione della necessità di favorire la reimmersione sul mercato di locali commerciali di smessi, non locati o abbandonati e di ampliare i margini di contrattazione fra proprietari e inquilini, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020 e 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. il regime di cui al comma precedente non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 14 settembre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

69.0.3

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 marzo 2021, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi trenta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

2. Qualora il preavviso di recesso sia stato già comunicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti di cui al comma precedente possono perfezionare il recesso decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge».

69.0.4

LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile relative alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)

1. All'articolo 585 del codice di procedura civile sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: il saldo del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche sulla base di un contratto di locazione finanziaria che preveda il versamento diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finanziatore. In tale caso nel decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile all'impresa concedente dovrà essere indicato anche il nome dell'aggiudicatario in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione finanziaria da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di locazione finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte

dell'aggiudicatario-utilizzatore, per la durata di cinque anni dalla data di pronuncia del decreto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure esecutive immobiliari in corso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora la procedura sia in uno stato antecedente a quello previsto dall'articolo 581 del codice di procedura civile».

69.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale «servizi della persona» adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16-17; nel caso di mancata proroga, le parti possano recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

69.0.6

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto in fine il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare il principio generale di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono istituire un Registro di trasparenza *on-line* finalizzato a raccogliere e pubblicare in rete informazioni relative agli incontri tra i soggetti portatori di interessi particolari e l'organo di indirizzo politico su questioni relative ai processi decisionali dell'amministrazione. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

69.0.7

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)

1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, corredata dalla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, dandone comunicazione al creditore. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca"».

69.0.8

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "ai terreni di qualsiasi natura";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione"».

69.0.9

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "amministrativo collegiale", sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo";

2) dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato"».

69.0.10

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di FORMEZ PA)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le partecipazioni possedute dall'associazione di cui al presente comma alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012"».

Art. 70

70.0.1

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione per le regioni e province autonome)

1. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "strategia di condivisione" sono inserite "anche con le Regioni e Province Autonome"; dopo le parole: "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono inserite "dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione";

b) al comma 2 dopo le parole: "tecnologica e la digitalizzazione" sono inserite: ", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3-ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021".

d) al comma 3 le parole: "cinquanta milioni" sono sostituite con: "centodieci milioni".

2. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.».

Art. 71

71.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 1, dopo le parole: «delle società cooperative», sono aggiunte le seguenti: «, dei consorzi».

Conseguentemente, nella rubrica dopo la parola: «società» aggiungere le seguenti: «e consorzi» e all'articolo 106, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le società cooperative» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi».

71.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)

1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, la responsabilità degli amministratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del codice civile per l'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emergenza da COVID-19 e per i due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la continuità aziendale.

2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai sindaci, in deroga all'articolo 2407 del codice civile».

71.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure per incentivare la mediazione nella definizione del contenzioso)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari", sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti, atti unilaterali e nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio.";

c) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 4 e dai decreti del Ministro della giustizia di cui all'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di euro 40

euro per le liti di valore inferiore a euro 1.000, di euro 80 per le liti di valore compreso tra i 1.000 e i 10.000 euro, di euro 180 per le liti di valore compreso tra i 10.000 euro ai 50.000 euro, di euro 200 per le liti di valore superiore a 50.000 euro. In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione."».

71.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure urgenti nel disporre la mediazione da parte del giudice)

1. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario a data successiva al 31 luglio 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice di primo grado o di appello dispone la mediazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante provvedimento emesso fuori udienza, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 3, comma 6-ter del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 come modificato dal del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».

Art. 72

72.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre 2020», con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La consegna di copia cartacea dei contratti di cui al comma 1 al cliente è effettuata, su richiesta, alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza».

72.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I Buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020, sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

1-ter. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:

c) *al comma 1:*

1) *primo periodo, le parole: "fruito tramite", sono sostituite con: "trasformato in";*

2) *dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente periodo: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.";*

3) *le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";*

4) nelle lettere *a)* e *b)* la parola: "trasformabili", è sostituita con la seguente: "trasformate";

d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-*ter*. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-*quater*. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle im-

poste sui redditi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dai soci che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.";

e) al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati", sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";

f) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata", sono aggiunte le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016".

2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.";

g) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti."».

72.0.1

COMINCINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

"1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso"».

72.0.2

COMINCINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Azioni di finanziamento)

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", sono aggiunte le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti pa-

trimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3".».

72.0.3

LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di attività del consulente finanziario)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*septies* le parole: "autonomo" e "autonomi", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "indipendente" e "indipendenti";

b) all'articolo 18-*bis*, all'articolo 18-*ter*, comma 3 la parola: "autonomi", è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: "indipendenti";

c) all'articolo 30-*bis* le parole: "autonomo" e "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "indipendente" e "indipendenti";

d) all'articolo 31 la parola: "autonomi", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "indipendenti";

e) all'articolo 32-*ter*, comma 1 la parola: "autonomi", ovunque ricorra, dalla seguente: "indipendenti";

f) all'articolo 191, comma 7, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti".».

72.0.4

COMINCINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso)

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

72.0.5

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), 13. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212».

Art. 73

73.1

BOTTICI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

73.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "1,4 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
 - b) sostituire le parole: "2,8 milioni" con le seguenti: "50 milioni"».
-

73.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "1,4 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
 - b) sostituire le parole: "2,8 milioni" con le seguenti: "50 milioni"».
-

73.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "1,4 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- b) sostituire le parole: "2,8 milioni" con le seguenti: "50 milioni"».

Art. 74

74.1

CONZATTI

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 lettera a) sostituire la tabella con la seguente:*

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-70	2.000
71-90	1.750
91-110	1.500

b) *al comma 1 lettera b) sostituire la tabella con la seguente:*

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-70	1.000
71-90	1.000
91-110	750

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

c) al comma 2, lettera a) sostituire: «21-60 g/km Co2» con: «21-70g/km Co2».

d) al comma 2, lettera b) sostituire: «61-91 g/km Co2» con: «71-91g/km Co2».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

74.2

COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1034, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti "Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo".».

74.3

SCHIFANI, PICHETTO FRATIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 600 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500

milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co₂ e 21-60 g/km Co₂ di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) euro 250 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) euro 200 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.»

b) Al comma 5, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

74.4

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) *al primo periodo, le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro»;*

2) *al primo periodo, le parole: «, secondo la seguente ripartizione:» sono sostituite dalle seguenti: «. Di questi, esclusivamente 150 milioni sono ripartiti come segue:»;*

3) *alla lett. b), le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

4) *alla lett. c), le parole: «1 00 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 1034 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

74.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro» e le parole: «, secondo la seguente ripartizione:» sono sostituite dalle seguenti: «. Di questi, esclusivamente 150 milioni sono ripartiti come segue:»;*

2) *alla lettera b), le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

3) *alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 1034 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

74.6

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro»;*

2) *al primo periodo, le parole: «, secondo la seguente ripartizione:» sono sostituite dalle seguenti: «. Di questi, esclusivamente 150 milioni sono ripartiti come segue:»;*

3) *alla lettera b), le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

4) alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 1034 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

74.7

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500
<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.500
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

74.8

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500
<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.500
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

74.9

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500
<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.500
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020».

b) *Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

74.10

CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, an-

che in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500
<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.500
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020».

b) *Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

74.11

PICHELTO FRATIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«*2-bis.* A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale

rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500
<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.500
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020».

b) *Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

74.12

PESCO, PUGLIA, ANASTASI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M2 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
<i>0-1,999 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	5.000	2.500

<i>Senza rottamazione</i>	4.000	1.500
<i>2-3,299 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	7.000	3.5000
<i>Senza rottamazione</i>	6.000	2.500
<i>3,3-3,5 ton</i>		
<i>Con rottamazione</i>	10.000	5.500
<i>Senza rottamazione</i>	8.000	3.500

2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020».

b) *al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

74.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa totale a terra fino a 3,5 t è concesso per l'anno 2020, a fronte della rottamazione obbligatoria di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4/IV o antecedenti, un incentivo all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale nuovo della categoria N1, come individuata all'articolo 4 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Tonnellate (massa totale a terra)	Veicoli con alimentazione elettrica (BEV)	Veicoli con altre tipologie di alimentazione
0-1,99	4.000	2.000
2-3,29	8.000	4.000
3,3-3-5	12.000	6.000

2-ter. Per l'anno 2020, agli oneri di cui al comma *2-ter* si provvede mediante il fondo dell'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.».

74.14

GIROTTO, FENU, ANASTASI, SANTILLO, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "all'acquisto", sono inserite le seguenti: "anche in locazione finanziaria";

b) al comma 3, dopo la parola: "per l'acquisto", sono inserite le seguenti: "anche in locazione finanziaria"».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 1,4 milioni per l'anno 2021, 7,2 milioni per l'anno 2022, 9,3 milioni per l'anno 2023, 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5,2 milioni per l'anno 2026.

74.15

MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo la parola: "N1" sono aggiunte le seguenti: ", N2 e N3."».

74.16

CROATTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 17-terdecies, comma i, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "e N1,", sono aggiunte le seguenti: "N2 e N3"».

74.0.1

CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge

23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo».

74.0.2

GIROTTO, FENU, ANASTASI, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Contributo per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1031, è aggiunto il seguente:

"1031-bis. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria N1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro

4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-30	6.000
31-90	2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-30	4.000
31-90	1.500

".

2) al comma 1033, le parole: "di cui al comma 1031", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*";

3) al comma 1036, le parole: "di cui al comma 1031", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*";

4) al comma 1040, le parole: "di concessione del contributo di cui al comma 1031", sono sostituite dalle seguenti: "di concessione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*".

5) al comma 1041, le parole: "di cui al comma 1031" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1031 e 1031-*bis*".

74.0.3

ANASTASI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1).

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione e alla eventuale

rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL, elettrico, idrogeno)
0-1,999 ton	
Con rottamazione	2.500
Senza rottamazione	1.500
2-3,299 ton	
Con rottamazione	3.500
Senza rottamazione	2.500
3,3-3,5 ton	
Con rottamazione	5.500
Senza rottamazione	3.500

2. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma i è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

3. Al fine di promuovere la diffusione sul mercato di veicoli più efficienti in termini di consumo di carburante e più rispettosi dell'ambiente, il 30 per cento del fondo di cui al comma 2 è vincolato all'acquisto di veicoli commerciali da zero fino a 50g di CO₂/km, come definiti dall'articolo 3, lettera *m*) del Regolamento (UE) 2019/631 e come stabilito dal regolamento (UE) 2017/1151.

4. Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale con emissioni comprese tra zero e 50g di CO₂/km, i valori della tabella di cui al comma i sono incrementati del 100 per cento».

74.0.4

GIROTTO, ANASTASI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni per il sostegno della riqualificazione elettrica dei veicoli per trasporto merci)

1. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "e N1,", sono sostituite dalle seguenti: "N1, N2 e N3."».

74.0.5

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Agevolazioni e contributi per la mobilità delle persone con disabilità)

1. All'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "incentivi di carattere nazionale" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel a ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrica" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

3. All'articolo 8, comma 3, prima periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrida, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel a ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrica".

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4 milioni di cura annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

74.0.6

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "istituti di ricerca nazionali ed europei," sono aggiunte le seguenti: "nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,";

b) al comma 2, secondo periodo dopo le parole: "la guida autonoma" sono aggiunte le seguenti: ", la mobilità per le persone con disabilità".

c) al comma 3, dopo le parole: "sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca" sono aggiunte le seguenti: "e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,"».

74.0.7

PESCO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione

elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,00, oltre ad un contributo del 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione auto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020 e 12 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

74.0.8

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.", apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportu-

namente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.";

d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti"».

74.0.9

ARRIGONI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure a sostegno del settore energetico)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione di area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

c) i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8, il primo periodo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole: "sospesi ai sensi del comma 4" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4" e al terzo periodo dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono aggiunte le seguenti: "e di accumuli";

e) al comma 10 le parole: "Al venir meno della sospensione di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021";

f) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

74.0.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di consentire al parco impianti da FER instal-

lato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi:

3. Gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MW e, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

4. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo T_b pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.

5. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.

6. Per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'articolo 7 comma 6 del DM23/6/2016;

7. Gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore».

74.0.11

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.12

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Alla Tabella A - Parte II-bis, del D.P.R. 633/72, è apportata la seguente modifica: "1-*quater*) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74.0.13

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. All'elenco 2, allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce "Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 - Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento, è soppressa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74.0.14

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Semplificazioni in materia di end of waste)

1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati».

74.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

"hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;"

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di

rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica."».

74.0.16

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata con decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree è pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

74.0.17

LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure di tutela dell'ecosistema marino connesse alle attività antropiche)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dà mare un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dà presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui à comma 1.

3. Dal 1° luglio 2021 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:

a) aree marine protette;

b) piccole isole marine.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

5. Al fine di ridurre gli impatti negativi della mobilità sugli ecosistemi marini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, adotta misure per il sostegno della progettazione definitiva ed esecutiva di punti di ormeggio sostenibili da parte di Comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, misure di sostegno per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

74.0.18

RIPAMONTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.19

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è

riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.20

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.21

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19,

la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.22

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di Euro per Vanno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.23

COLLINA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19,

la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.0.24

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Norme di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni per la mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di uniformare sull'intero territorio nazionale i processi amministrativi adottati dai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, all'articolo 188, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere infine il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, i Comuni, nell'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo periodo, possono avvalersi dell'Ente associativo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di apposite convenzioni di servizio stipulate ai sensi della normativa vigente"».

74.0.25

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di targhe storiche)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A richiesta di chi si dichiara proprietario ed a spese di questi, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a rettificare immatricolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà con il numero di targa di prima immatricolazione, se cessata. La nuova targa, da rilasciarsi sempre a spese di chi si dichiara proprietario, dovrà essere identica a quella di prima immatricolazione per materiale utilizzato, per dimensioni e per caratteristiche grafiche."».

74.0.26

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. All'articolo 1 comma 524 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso DM 23 giugno 2016"».

74.0.27

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 74-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

All'articolo 1, comma 954 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie", inserire le seguenti: ", queste ultime"».

74.0.28

BARBONI, AIMI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, Cl, C1E, D, Dl, D1E, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.";

b) Al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

74.0.29

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA,
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al comma 524 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite con "entrati in esercizio ai sensi del DM 18 dicembre 2008."».
